

Vergleichsergebnisse

18.03.2025 09:18:23

Alte Datei:

rahmenreglement_gem-sst_it.pdf

36 Seiten (235 KB)
18.03.2025 09:05:32

Neue Datei:

rahmenreglement_gem-sst_2025_it.pdf

36 Seiten (237 KB)
12.03.2025 09:15:04

gegen

Änderungen gesamt

294

Inhalt

208 Ersetzungen
48 Einfügungen
37 Löschungen

Stile und Anmerkungen

8 Stil
0 Anmerkungen

[Springe zur ersten Änderung \(Seite 1\)](#)

GEMINI Fondazione collettiva

REGOLAMENTO QUADRO 2025

VALIDO DAL 1° GENNAIO 2025

INDICE

A	BASI E STRUTTURA	4
1.	Nome e scopo	4
2.	Struttura della previdenza	4
3.	Affiliazione alla fondazione	5
4.	Accantonamenti attuariali	5
5.	Persone assicurate, condizioni di affiliazione	6
B	DISPOSIZIONI GENERALI	6
6.	Persone assicurate, condizioni di affiliazione, verifica dello stato di salute	7
7.	Età, età di pensionamento, età di riferimento	7
8.	Inizio e fine dell'assicurazione	8
9.	Continuazione dell'assicurazione ai sensi dell'articolo 47a lpp	8
10.	Salario annuo assicurato	9
C	FINANZIAMENTO	10
11.	Contributi, esenzione dal versamento dei contributi	10
12.	Capitale di risparmio	11
13.	Capitale di risparmio straordinario	11
14.	Versamenti del datore di lavoro	11
15.	Interessi	11
16.	Addebiti e accrediti	12
17.	Prestazione d'entrata, riscatto di prestazioni supplementari	12
D	PRESTAZIONI DI VECCHIAIA	14
18.	Rendita di vecchiaia	14
19.	Capitale di vecchiaia	15
20.	Rendita transitoria AVS	15
21.	Rendita per i figli di pensionati	15
E	PRESTAZIONI IN CASO D'INVALIDITÀ	16
22.	Rendita d'invalidità	16
23.	Rendita per i figli d'invalidi	16
F	PRESTAZIONI IN CASO DI DECESSO	17
24.	Rendita per il coniuge	17
25.	Partner registrato superstite	18
26.	Rendita per il partner	18
27.	Rendita al coniuge divorziato	18
28.	Rendita per gli orfani	18
29.	Capitale in caso di decesso	19

INDICE

G	PRESTAZIONI D'USCITA	20
30.	Esigibilità della prestazione d'uscita	20
31.	Importo della prestazione d'uscita	20
32.	Impiego della prestazione d'uscita	20
33.	Verificarsi di un evento assicurato dopo l'uscita	21
H	DIVORZIO E FINANZIAMENTO DELLA PROPRIETÀ D'ABITAZIONE	22
34.	Divorzio o scioglimento di una unione domestica registrata	22
35.	Prelievo anticipato o costituzione in pegno per il finanziamento della proprietà d'abitazione (PPA)	23
I	ULTERIORI DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE PRESTAZIONI	24
36.	Coordinamento delle prestazioni previdenziali	24
37.	Cessione, costituzione in pegno e compensazione	25
38.	Adeguamento al rincaro delle rendite in corso	25
39.	Disposizioni comuni	25
40.	Lacune nel regolamento, controversie	25
41.	Priorità della LPP, garanzia	25
42.	Liquidazione parziale, risoluzione di una convenzione di adesione	26
J	ULTERIORI DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE PRESTAZIONI	27
43.	Organi della fondazione	27
44.	Direttore, Direzione operativa, esercizio	27
45.	Obbligo d'informazione e di notifica	27
46.	Obbligo di riservatezza	27
47.	Equilibrio finanziario, misure di risanamento	28
K	DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	29
48.	Protezione dei dati	29
49.	Entrata in vigore, modifiche	29
50.	Disposizioni transitorie	29
L	DENOMINAZIONI E ABBREVIAZIONI	30
APPENDICE 1 – Aliquote di conversione di cui alla cifra 18.6		33
APPENDICE 2 – Aliquote di conversione di cui alla cifra 18.8		34
APPENDICE 3 – Riscatto della rendita transitoria AVS		35

Fa fede la versione originale in tedesco.

1. NOME E SCOPO

1.1 Con il nome «GEMINI Fondazione collettiva» (di seguito «fondazione») è costituito un istituto di previdenza registrato ai sensi dell'articolo 80 segg. CC, dell'articolo 331 CO e dell'articolo 48 LPP.

Nell'ambito della fondazione è costituito per ogni datore di lavoro affiliato uno o più istituti previdenziali separati, la cui finalità è la tutela delle persone assicurate, dei beneficiari di rendite e dei loro superstiti contro le conseguenze economiche della perdita di guadagno a seguito di vecchiaia, invalidità e decesso, secondo le disposizioni del diritto federale (LPP, LFLP e rispettive ordinanze) nonché in conformità al presente regolamento e ai piani di previdenza concordati.

1.2 La fondazione partecipa all'attuazione della previdenza obbligatoria ed è pertanto iscritta al registro della previdenza professionale ai sensi dell'articolo 48 LPP. Essa garantisce le prestazioni minime previste dalla LPP e adempie completamente alle disposizioni di quest'ultima. La fondazione è soggetta alla vigilanza prevista dalla legge.

1.3 La fondazione è affiliata al Fondo di garanzia LPP e lo finanzia tramite contributi per ciascun istituto di previdenza.

1.4 I rischi assicurati in caso di decesso e invalidità possono essere in parte o completamente riassicurati presso una società di assicurazioni sulla vita, soggetta alla vigilanza della FINMA o della FMA del Liechtenstein. In questo caso, la fondazione riveste sia il ruolo di assicurata sia di unica avente diritto.

1.5 I rapporti giuridici tra le persone assicurate, i beneficiari di rendite e i datori di lavoro affiliati, da una parte, e la fondazione, dall'altra, sono disciplinati dal presente regolamento e dal piano di previdenza dei singoli istituti previdenziali. Per i datori di lavoro affiliati si applicano inoltre le disposizioni della convenzione di adesione. Le prestazioni della fondazione corrispondono a quanto concordato nel piano di previdenza, ma non possono scendere al di sotto delle disposizioni della LPP.

2. STRUTTURA DELLA PREVIDENZA

2.1 La fondazione gestisce per ciascun datore di lavoro a essa affiliato uno o più istituti di previdenza separati, con almeno un piano di previdenza.

2.2 Per ciascun istituto di previdenza viene istituita una commissione di previdenza, composta pariteticamente da rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro, e si compila un conto annuale separato (bilancio, conto economico e appendice).

2.3 La fondazione, oltre agli istituti di previdenza dei singoli datori di lavoro, gestisce i due istituti di previdenza Rendite 1 e 2. Nel primo istituto vengono gestite le rendite di vecchiaia, le rendite per i figli di pensionati e le rendite per i superstiti dei datori di lavoro affiliati che non gestiscono tali rendite nell'ambito del loro proprio istituto di previdenza (cifra 2.4). Nell'istituto di previdenza Rendite 2 vengono gestite le rendite senza datore di lavoro attivo.

Per gli istituti di previdenza Rendite 1 e 2 vengono compilati dei conti annuali separati (bilancio, conto economico e appendice).

2.4 Le rendite di vecchiaia, le rendite per i figli di pensionati e le rendite per i superstiti con inizio prima del 1° gennaio 2005 sono riassicurate adeguatamente presso una compagnia di assicurazioni sulla vita provvista della necessaria concessione.

Le rendite di vecchiaia, le rendite per i figli di pensionati e le rendite per i superstiti di beneficiari di una rendita di vecchiaia con inizio a partire dal 1° gennaio 2005 sono gestite all'interno dell'istituto di previdenza Rendite 1, se la convenzione di adesione non prevede una gestione all'interno dell'istituto di previdenza del datore di lavoro affiliato.

I capitali di risparmio dei beneficiari di una rendita d'invalidità o d'invalidità parziale sono gestite all'interno del rispettivo istituto di previdenza del datore di lavoro affiliato.

3. AFFILIAZIONE ALLA FONDAZIONE

3.1 L'affiliazione di un datore di lavoro avviene con la firma della convenzione di adesione da parte della fondazione, comunque non prima del momento stabilito per l'affiliazione stessa. In tale convenzione sono regolati i diritti e gli obblighi delle parti contrattuali.

Il datore di lavoro aderente ha le seguenti possibilità di scelta:

- tutti i destinatari (persone assicurate e beneficiari di rendita) vengono gestiti all'interno dell'istituto di previdenza
- solo le persone assicurate (inclusi i capitali di risparmio dei beneficiari di una rendita d'invalidità o d'invalidità parziale) vengono gestiti all'interno dell'istituto di previdenza

3.2 L'affiliazione di un datore di lavoro decade con la disdetta ordinaria secondo le disposizioni della convenzione di adesione. I diritti di cogestione dei lavoratori sono regolati nella convenzione di adesione.

4. ACCANTONAMENTI ATTUARIALI

4.1 Per garantire il finanziamento e compensare oscillazioni nell'andamento attuariale del rischio, si costituiscono degli accantonamenti attuariali. Tali accantonamenti possono essere costituiti a livello di fondazione e/o a livello di istituto di previdenza.

4.2 Scopo e struttura degli accantonamenti attuariali sono definiti nel regolamento per la costituzione di riserve e accantonamenti.

5. PERSONE ASSICURATE, CONDIZIONI DI AFFILIAZIONE

5.1 Con l'inizio del rapporto di lavoro sono tenuti ad aderire all'istituto di previdenza di un datore di lavoro affiliato tutti i lavoratori la cui ammissione è prevista nel rispettivo piano di previdenza.

5.2 Non vengono affiliati all'istituto di previdenza:

- i lavoratori che non hanno ancora compiuto il 17° anno di età
- i lavoratori che hanno già raggiunto o superato l'età di riferimento
- i lavoratori il cui salario annuo non supera l'importo fissato dal piano di previdenza come soglia d'entrata. Per le persone parzialmente invalide, tale importo viene ridotto in base al diritto alla rendita.
- i lavoratori il cui contratto di lavoro è stato stipulato per un massimo di tre mesi. Se la durata del rapporto di lavoro viene prolungata oltre i tre mesi, i lavoratori sono assicurati dal momento in cui la proroga è stata concordata (fatta salva la cifra 5.3).
- i lavoratori che lavorano come attività secondaria e sono già soggetti all'assicurazione obbligatoria per un'attività principale o che come attività principale esercitano un'attività lucrativa indipendente.
- i lavoratori il cui rapporto di lavoro è stato risolto senza diritto a una rendita (assicurazione esterna).
- le persone con un grado d'invalidità di almeno il 70% ai sensi dell'Al.
- i lavoratori che non lavorano in Svizzera o prevedibilmente non vi lavoreranno in modo permanente e dispongono all'estero di una copertura assicurativa sufficiente, a condizione che richiedano l'esenzione dall'affiliazione alla fondazione.
- le persone che restano provvisoriamente assicurate presso il precedente istituto di previdenza ai sensi dell'articolo 26a LPP.

5.3 I lavoratori con contratti a tempo determinato vengono affiliati all'istituto di previdenza se:

- il rapporto di lavoro viene prolungato senza interruzione oltre i tre mesi: in questo caso il lavoratore viene assicurato dal momento in poi in cui è stato concordato il prolungamento
- più assunzioni consecutive presso lo stesso datore di lavoro o impieghi per la stessa azienda prestatrice superano complessivamente i tre mesi con interruzioni non superiori ai tre mesi. In questo caso il lavoratore è assicurato a decorrere dall'inizio del quarto mese complessivo di lavoro. Tuttavia, se precedentemente alla prima entrata al lavoro era stata concordata una durata dell'assunzione o dell'impiego superiore ai tre mesi, il lavoratore è assicurato dall'inizio del rapporto di lavoro stesso.

5.4 Qualora il salario annuo scenda al di sotto dell'importo definito come soglia di adesione e una persona non sia pertanto più soggetta all'obbligo di assicurazione, è dovuta una prestazione d'uscita.

5.5 La fondazione non gestisce alcuna assicurazione facoltativa per i lavoratori occupati a tempo parziale per la parte del salario che essi percepiscono da altri datori di lavoro.

5.6 Per le vacanze non retribuite, l'assicurazione rimane in vigore senza variazioni, se per la durata delle vacanze i contributi (del datore di lavoro e del lavoratore) continuano a essere versati dal lavoratore senza riduzioni. Se invece il pagamento dei contributi viene interrotto, la copertura assicurativa finisce un mese dopo il termine del pagamento dei contributi (termine di proroga della copertura). Il lavoratore può anche continuare soltanto la previdenza di rischio e sospendere i contributi di risparmio, per cui sul capitale di risparmio continueranno a essere versati interessi. Il piano di previdenza può regolare i dettagli.

6. PERSONE ASSICURATE, CONDIZIONI DI AFFILIAZIONE, VERIFICA DELLO STATO DI SALUTE

6.1 Per i lavoratori in fase di assunzione deve essere rilasciata una dichiarazione sullo stato di salute.

Se il lavoratore non ha piena capacità al lavoro, se percepisce una rendita AI o se il massimale necessario supera la soglia massima fissata dal Consiglio di fondazione, la direzione operativa può esigere che il lavoratore si sottoponga a una visita presso il medico di fiducia della fondazione, a spese della fondazione stessa, consegnando quindi il certificato medico alla fondazione.

6.2 Qualora la persona assicurata risponda in modo non veritiero o non risponda alle domande oppure taccia in merito a fatti pericolosi o a circostanze indicanti di cui era o doveva essere a conoscenza, la fondazione ha la facoltà, entro il termine di due mesi dal momento in cui è venuta a conoscenza della violazione dell'obbligo di notifica, di cessare il contratto di previdenza sovraobbligatorio e di limitare a vita il diritto a prestazioni (incluse prestazioni di aspettativa) alle prestazioni minime LPP.

6.3 Qualora la visita medica evidenzi un grado di rischio più elevato, sull'erogazione delle prestazioni di rischio la direzione operativa può formulare, su raccomandazione del medico di fiducia ed entro un termine di due mesi dal ricevimento del certificato medico, una riserva per motivi di salute sulla parte sovraobbligatoria. Tale riserva può tuttavia avere una durata massima di cinque anni a decorrere dall'entrata nell'istituto di previdenza. Qualora durante il periodo di riserva si verifichi un evento (decesso o incapacità al lavoro che determina una successiva invalidità o il decesso) la cui causa sia tra i motivi della riserva, le prestazioni di rischio a carico dell'istituto di previdenza vengono ridotte a vita.

6.4 Sulle prestazioni minime legali nonché sulle prestazioni previdenziali maturate con la prestazione d'uscita/di libero passaggio conferita non viene formulata alcuna riserva per motivi di salute, a meno che ve ne fosse già una espressa dal precedente istituto di previdenza. In tal caso è tuttavia necessario computare il periodo di riserva già trascorso presso il precedente istituto di previdenza.

6.5 Qualora si verifichi un evento (decesso o incapacità al lavoro che determina un'invalidità successiva o il decesso) prima della conclusione della visita medica, l'istituto di previdenza ha diritto di limitare eventuali prestazioni di rischio a quelle minime LPP, se l'evento è riconducibile a malattie o a conseguenze di infortuni dei quali il lavoratore soffriva già prima dell'affiliazione all'istituto di previdenza o per le quali è soggetto a ricadute a seguito di patologie preesistenti, nonché per malattie e infermità in corso.

7. ETÀ, ETÀ DI PENSIONAMENTO, ETÀ DI RIFERIMENTO

7.1 L'età per la determinazione dei contributi di risparmio è pari alla differenza tra l'anno civile in corso e l'anno di nascita.

7.2 L'età di pensionamento è fissata nel piano di previdenza. Il di ritto alle prestazioni di vecchiaia assicurate secondo il piano di previdenza sorge il primo giorno del mese successivo al raggiungimento dell'età di pensionamento. L'età ordinaria di pensionamento è quella di riferimento ai sensi della LPP.

7.3 Il pensionamento anticipato può avvenire al più presto il primo giorno del mese successivo al compimento del 58° anno di età. Si applicano le disposizioni di cui alla cifra 18.3.

7.4 Un differimento dell'erogazione delle prestazioni di vecchiaia o la prosecuzione della previdenza professionale sono possibili per un massimo di cinque anni oltre l'età di riferimento:

- differimento del pensionamento: durante il differimento del pensionamento i contributi di risparmio e di rischio non vengono più riscossi;
- continuazione della previdenza: il datore di lavoro e la persona assicurata continuano a versare i contributi di risparmio ed eventuali contributi di risanamento fino al pensionamento effettivo.

7.5 La persona assicurata deve comunicare alla fondazione, con almeno un mese di anticipo rispetto al raggiungimento dell'età di pensionamento, quale delle suddette varianti va attuata. La scelta della variante non può essere modificata fino al pensionamento effettivo. In assenza di una comunicazione ha luogo il pensionamento ordinario ai sensi della cifra 7.2.

8. INIZIO E FINE DELL'ASSICURAZIONE

8.1 A decorrere dal 1° gennaio successivo al compimento del 17° anno di età le persone ammesse nell'assicurazione sono assicurate per i rischi d'invalidità e di decesso e, se non stabilito altro nel piano di previdenza, dal 1° gennaio successivo al compimento del 24° anno di età sono inoltre assicurate per la vecchiaia.

8.2 L'assicurazione inizia il giorno in cui comincia il rapporto di lavoro oppure in cui nasce il diritto al salario, in ogni caso però dal momento in cui il lavoratore si avvia al lavoro. Per le persone che continuano a essere assicurate provvisoriamente presso il precedente istituto di previdenza ai sensi dell'articolo 26a LPP, il rapporto di previdenza sorge il primo giorno successivo alla scadenza dell'assicurazione provvisoria.

8.3 L'affiliazione avviene non prima della data in cui si sono verificati i presupposti per essere ammessi all'assicurazione.

8.4 L'assicurazione termina con lo scioglimento del rapporto di lavoro (fatta salva la cifra 9) o se il salario annuo in caso di rapporto di lavoro esistente si riduce al di sotto della soglia d'entrata stabilita nel piano di previdenza.

8.5 Dopo la risoluzione del rapporto di previdenza, la persona assicurata continua a beneficiare per un mese della copertura per i rischi di decesso e invalidità. Qualora tale persona sia assoggettata a un nuovo rapporto previdenziale prima della decorrenza di tale termine, la competenza passa al nuovo istituto di previdenza a partire dalla data di ingresso (fatta salva la cifra 9).

9. CONTINUAZIONE DELL'ASSICURAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 47A LPP

9.1 Una persona assicurata domiciliata in Svizzera che esce dall'assicurazione obbligatoria dopo il compimento del 58° anno di età in seguito a risoluzione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro può richiedere la continuazione della sua copertura assicurativa nell'istituto di previdenza precedente e per la portata precedente. Essa è tenuta a comunicarlo per iscritto alla fondazione entro un mese dalla risoluzione del rapporto di lavoro. Se richiede la continuazione dell'assicurazione, allo stesso tempo deve decidere se il capitale di risparmio deve continuare a essere costituito mediante contributi di risparmio o meno. Durante la continuazione dell'assicurazione essa viene considerata quale persona assicurata ai sensi del presente Regolamento. La corresponsione degli interessi stabilita sui capitali di risparmio ai sensi della cifra 15 vale anche per la continuazione facoltativa dell'assicurazione. La continuazione

dell'assicurazione non è ammessa presso gli istituti previdenziali che erogano esclusivamente prestazioni sovraobbligatorie. È tuttavia consentito il trasferimento della prestazione d'uscita da un istituto di previdenza complementare (piano complementare con prestazioni esclusivamente sovraobbligatorie che prevede rendite di vecchiaia) all'istituto di previdenza di base (piano base incl. LPP) all'interno della fondazione.

9.2 La continuazione dell'assicurazione può essere disdetta dalla persona assicurata in qualsiasi momento, dalla fondazione solo in presenza di contributi arretrati. La continuazione dell'assicurazione termina al più tardi:

- al raggiungimento dell'età di riferimento o
- al verificarsi del rischio Decesso o Invalidità (in caso d'invalidità parziale l'assicurazione continua per la parte attiva) o
- all'entrata in un nuovo istituto di previdenza se più di due terzi della prestazione di uscita vengono trasferiti al nuovo istituto di previdenza.

Se la continuazione dell'assicurazione termina dopo il compimento del 58° anno di età sono dovute prestazioni di vecchiaia (fatta salva la cifra 30.3).

9.3 La persona assicurata deve versare alla fondazione il contributo di rischio e alle spese amministrative del lavoratore e del datore di lavoro. Se sceglie di continuare ad accumulare il capitale di risparmio, deve versare anche i contributi di risparmio del lavoratore e del datore di lavoro.

9.4 Il salario assicurato nella continuazione dell'assicurazione corrisponde al salario assicurato basato sull'ultimo salario annuo notificato prima del termine del rapporto di lavoro. Tuttavia, all'inizio della continuazione dell'assicurazione la persona assicurata ha la possibilità di scegliere un salario assicurato di entità inferiore. I contributi vengono fatturati dalla fondazione direttamente alla persona assicurata.

9.5 Se la persona assicurata entra in un nuovo istituto di previdenza, la sua prestazione di uscita viene versata al nuovo istituto di previdenza nella portata in cui può essere utilizzata per l'acquisto nelle prestazioni regolamentari piene. La prestazione di uscita viene calcolata ai sensi della cifra 31.

- Se per l'acquisto vengono richiesti al massimo due terzi della prestazione di uscita e la persona assicurata non può o non vuole trasferire il resto, la prestazione di uscita residua rimane nella fondazione e la continuazione dell'assicurazione viene gestita in misura ridotta. Il salario assicurato determinante per la continuazione dell'assicurazione viene ridotto nel rapporto tra la prestazione di uscita trasferita e la prestazione di uscita intera.

Se per l'acquisto vengono richiesti più di due terzi della prestazione di uscita e la persona assicurata non può o non vuole trasferire il resto, la continuazione dell'assicurazione termina. Sono dovute prestazioni di vecchiaia, purché la persona assicurata abbia raggiunto l'età minima per il percepimento di prestazioni di vecchiaia secondo il piano di previdenza. In caso contrario si utilizza la prestazione di uscita residua ai sensi della cifra 32.

10. SALARIO ANNUO ASSICURATO

10.1 Il salario annuo da dichiarare corrisponde al salario AVS. In linea di principio, esso include:

- tutte le componenti salariali fisse e variabili concordate contrattualmente nonché
- tutti gli indennizzi versati regolarmente per il lavoro prestato nonché
- i pagamenti di bonus, premi e gratifiche contrattualmente garantiti o versati regolarmente e
- gli indennizzi per percentuali lavorative straordinarie (ad esempio straordinari o lavoro notturno) concordate con la persona assicurata già all'inizio dell'anno di assicurazione e altre prestazioni salariali accessorie contrattualmente garantite o versate regolarmente che fanno parte del salario AVS determinante. Per attività che comportano un grado di occupazione e un salario fortemente variabile, il salario annuo può essere determinato in modo forfettario in base al salario medio del rispettivo gruppo professionale.

10.2 In linea di principio, non fanno parte del salario annuo notificato componenti salariali transitori, in particolare:

- i premi di anzianità e simili
- pagamenti di bonus, premi o gratifiche non garantiti dal punto di vista contrattuale e versati in modo cumulativo soltanto a intervalli irregolari nonché
- l'indennizzo per percentuali lavorative straordinarie o straordinari non concordati anticipatamente dal punto di vista contrattuale o che si verificano soltanto a intervalli irregolari e altre prestazioni salariali accessorie non garantite dal punto di vista contrattuale e versate soltanto a intervalli irregolari. I dettagli sono regolati nel piano di previdenza.

10.3 In caso di previdenza sovraobbligatoria il salario annuo notificato può essere diverso dal salario annuo AVS, ma non può superarlo. I dettagli sono regolati nel piano di previdenza.

10.4 L'importo salariale annuo massimo, bonus compreso, è fissato nel piano di previdenza. Non può superare l'importo della rendita di vecchiaia massima AVS moltiplicata per 30.

10.5 Ai fini del coordinamento delle prestazioni di previdenza con quelle dell'AVS/AI può essere introdotto un importo di coordinamento. Tale importo è fissato nel piano di previdenza.

10.6 Il salario annuo assicurato è indicato nel piano di previdenza e vale come base di calcolo per le prestazioni della previdenza di rischio prima del pensionamento nonché per i contributi.

Nel piano di previdenza può essere previsto che la soglia massima del salario assicurabile e l'importo di coordinamento delle persone impiegate a tempo parziale sia adeguato al grado di occupazione.

10.7 In caso di entrata nel corso dell'anno il salario notificato viene calcolato a un anno.

10.8 Il salario annuo assicurato di persone completamente o parzialmente incapaci di svolgere le proprie funzioni può ancora essere modificato, ma solo per la parte attiva, a partire dall'inizio dell'incapacità al lavoro.

10.9 In caso di persone parzialmente invalide il massimo del salario annuo assicurabile, l'importo di coordinamento e il salario minimo vengono adeguati al diritto alla rendita.

10.10 Per le persone che percepiscono una rendita parziale ai sensi della cifra 22, il salario annuo assicurato viene suddiviso in una quota d'invalidità (passiva) in base al diritto alla rendita, per cui non vengono effettuati adeguamenti salariali, e una quota attiva complementare.

10.11 In caso di riduzione salariale, l'ultimo salario assicurato presso la cassa di previdenza può essere mantenuto fino al più tardi all'età di riferimento se la persona assicurata ha almeno 58 anni, se il salario ha subito una riduzione massima del 50% e se la persona assicurata si assume la differenza tra il salario precedente e quello nuovo nonché i suoi contributi e anche quelli del datore di lavoro.

Un'eventuale partecipazione del datore di lavoro viene regolata nel piano di previdenza.

11. CONTRIBUTI, ESENZIONE DAL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI

11.1 L'obbligo di versamento dei contributi a carico del datore di lavoro e della persona assicurata decorre dal giorno di ammissione all'istituto di previdenza.

11.2 L'obbligo di versamento dei contributi termina con la risoluzione del rapporto di lavoro oppure, in caso di decesso, alla fine del mese in cui si è verificato il decesso o ancora se la persona assicurata non soggiace più all'assicurazione regolamentare per altri motivi.

11.3 L'obbligo di versamento dei contributi decade durante l'esenzione dal versamento dei contributi in caso di incapacità al lavoro o al guadagno secondo la cifra 11.10.

11.4 I contributi complessivi si suddividono nelle seguenti componenti:

- contributo di risparmio
- contributo supplementare

11.5 I contributi di risparmio sono destinati alla costituzione del capitale di risparmio. Se nel piano di previdenza è prevista la scelta tra diverse opzioni, la persona assicurata, all'entrata nella fondazione o all'inizio di un anno civile, **ma non retroattivamente**, deve scegliere tra le **opzioni** di risparmio secondo le **disposizioni** del piano stesso. Sono possibili al massimo tre varianti di risparmio.

11.6 I contributi supplementari vengono utilizzati per finanziare:

- la copertura del rischio di decesso, invalidità e longevità
- la perdita di pensionamento (corrisponde a **un terzo** dei **contributi** supplementari totali ed è a carico del datore di lavoro)
- le rendite transitorie AVS, se il finanziamento avviene collettivamente secondo le disposizioni del piano di previdenza
- i contributi al fondo di garanzia
- le spese amministrative e gli altri costi
- una diversa aliquota di conversione prevista nel piano di previdenza rispetto a quella di cui in appendice 1 al presente regolamento

11.7 Il Consiglio di fondazione o la commissione di previdenza possono adeguare l'importo dei contributi supplementari in funzione delle mutate circostanze.

11.8 L'ammontare dei contributi a carico del datore di lavoro e della persona assicurata è fissato nel piano di previdenza. Su singole quote di reddito assicurate possono essere fissati contributi differenti. I contributi del datore di lavoro devono essere sempre almeno pari al totale dei contributi di tutte le persone assicurate nell'istituto di previdenza.

Nel piano di previdenza può essere previsto che i contributi su singole componenti del salario siano prelevate sotto forma di pagamenti *una tantum*.

11.9 Il datore di lavoro è tenuto a versare alla fondazione l'importo complessivo. Egli detrae dal salario della persona assicurata la quota a carico di quest'ultima. I contributi devono essere versati secondo le modalità previste dalla convenzione di adesione. In caso di ritardo nei versamenti da parte del datore di lavoro, la fondazione applica un interesse di mora pari al 5% più spese di sollecito in virtù dell'articolo 104 CO. Il datore di lavoro versa i suoi contributi da fondi propri o da riserve per i contributi dei datori di lavoro appositamente costituite.

11.10 Se una persona assicurata presenta un'incapacità al lavoro ininterrotta pari ad almeno il 40%, dopo la scadenza del termine di attesa stabilito nel piano di previdenza si verifica **l'esenzione** dal versamento dei contributi. Essa corrisponde al **diritto** alla rendita in base alla cifra 22.3. Per l'esenzione dai **contributi** sono determinanti gli estratti delle indennità giornaliere. La fondazione gestisce l'aver di risparmio senza versamento dei contributi sulla base del salario assicurato prima del **verificarsi** dell'incapacità al lavoro e secondo la variante di risparmio allora determinante finché sussiste l'incapacità al lavoro (e **l'assicurazione** secondo la cifra 9.4) o il diritto alla **rendita** d'invalidità, ma al massimo fino all'età di riferimento.

11.11 Per il calcolo del termine di attesa vengono conteggiati i periodi di incapacità al lavoro, a meno che l'interruzione tra due periodi di incapacità al lavoro duri più di 30 giorni consecutivi. In caso di tale interruzione l'inizio della seconda incapacità al lavoro è considerato come inizio determinante dell'incapacità al lavoro. Senza nuovo termine di attesa vi è diritto all'esenzione dal versamento dei contributi se la persona assicurata aveva già in precedenza diritto alla stessa, se nel frattempo non è stata **pienamente** capace di svolgere le proprie mansioni per più di dodici mesi e se la nuova incapacità al lavoro è dovuta alla stessa causa.

11.12 Per i contributi durante la continuazione facoltativa dell'assicurazione ai sensi dell'articolo 47a LPP sono determinanti le disposizioni alla cifra 9.

12. CAPITALE DI RISPARMIO

12.1 Per ciascuna persona assicurata si costituisce un capitale di risparmio, che si compone come segue:

- contributi di risparmio della persona assicurata e del datore di lavoro
- prestazioni d'uscita/di libero passaggio provenienti da rapporti di previdenza precedenti
- versamenti per il riscatto di prestazioni regolamentari totali
- prelievi o rimborsi per proprietà d'abitazione, riacquisto dopo il divorzio e pagamenti di compensazione in seguito a divorzio
- interessi

13. CAPITALE DI RISPARMIO STRAORDINARIO

13.1 Le persone assicurate possono costituire un capitale di risparmio straordinario, formato dalle seguenti componenti:

- conto «riscatto per pensionamento anticipato»
- conto «riscatto della rendita transitoria AVS»
- conto «versamenti bonus»

13.2 Sul conto «riscatto per pensionamento anticipato» vengono accreditati:

- versamenti della persona assicurata per il riscatto delle riduzioni di rendita in caso di pensionamento anticipato
- interessi

13.3 Sul conto «riscatto della rendita transitoria AVS» vengono accreditati:

- i versamenti della persona assicurata per il prefinanziamento della rendita transitoria AVS
- interessi

13.4 Sul conto «versamenti bonus» vengono accreditati i contributi per i bonus definiti nel piano di previdenza e gli interessi.

14. VERSAMENTI DEL DATORE DI LAVORO

14.1 Il datore di lavoro può contribuire al riscatto delle prestazioni regolamentari, al riscatto del pensionamento anticipato oppure al finanziamento della rendita transitoria AVS.

14.2 Se il datore di lavoro disdice il rapporto di lavoro a un'età in cui è possibile un pensionamento anticipato, oltre alla cifra 14.1 può effettuare un versamento fino al finanziamento completo della rendita di vecchiaia per l'età di **pensionamento**.

15. INTERESSI

15.1 Il tasso d'interesse corrisposto sui capitali di risparmio per le uscite e i pensionamenti nell'anno in corso è fissato dal Consiglio di fondazione (tasso d'uscita).

Le commissioni di previdenza degli istituti di previdenza affiliati possono decidere di corrispondere sul capitale di risparmio (complessivo) un tasso d'interesse più basso, comunque inferiore a quello minimo LPP, o un tasso superiore al tasso d'uscita, se l'istituto di previdenza dispone di sufficienti riserve di fluttuazione. Il tasso d'uscita nonché un eventuale tasso d'interesse maggiore vanno a carico dell'istituto di previdenza.

15.2 La commissione di previdenza stabilisce annualmente (decisione entro la metà di dicembre), per l'esercizio trascorso, il tasso per la corresponsione degli interessi sui capitali di risparmio delle persone assicurate nonché dei beneficiari di una rendita d'invalidità o d'invalidità parziale che facevano parte dell'istituto di previdenza il 31 dicembre dell'anno trascorso o che ne escono per il 31 dicembre. La base è costituita dalla situazione finanziaria dell'istituto di previdenza per il 31 ottobre. In questo caso la commissione di previdenza può stabilire un tasso d'interesse inferiore al minimo LPP per il capitale di risparmio (complessivo). In caso di riserve di fluttuazione del valore sufficienti è possibile corrispondere interessi più elevati.

15.3 Sull' avere di vecchiaia LPP viene corrisposto il tasso d'interesse LPP (fatta riserva per una corresponsione degli interessi inferiore o pari a zero sull'intero capitale di risparmio in base al principio d'imputazione). Qualora l'istituto di previdenza presenti una **sotto copertura**, sui capitali di risparmio delle persone **assicurate** e dei beneficiari di rendite d'invalidità o d'invalidità parziale può essere corrisposto un tasso d'interesse più basso, se il capitale di risparmio a fine esercizio supera l' avere di vecchiaia LPP remunerato con il tasso d'interesse LPP. In caso contrario, **l'istituto** di previdenza deve integrare il capitale di risparmio **individuale** al più tardi al momento dell'uscita o del **pensionamento**, portandolo al livello dell' avere di vecchiaia LPP.

15.4 In caso di versamenti o di rimborsi nel corso dell'anno sul o dal conto individuale della persona assicurata, gli interessi maturati nell'anno in corso vengono calcolati pro rata temporis.

16. ADDEBITI E ACCREDITI

16.1 I versamenti a seguito di un prelievo anticipato PPA o di versamenti a compensazione per divorzio vengono addebitati nel rapporto tra l'ave di vecchiaia LPP e il capitale di risparmio residuo, nell'ordine seguente:

- conto «riscatto per pensionamento anticipato»
- conto «riscatto della rendita transitoria AVS»
- conto «versamenti bonus»
- capitale di risparmio

È opportuno procedere conformemente se la fondazione deve versare una quota della rendita (eventualmente sotto forma di capitale) a favore del coniuge divorziato avente diritto.

16.2 Se nel quadro del divorzio una persona assicurata riceve una prestazione di uscita o una quota di rendita (eventualmente anche sotto forma di capitale), tale importo viene accreditato presso la fondazione nel rapporto tra l'ave di vecchiaia LPP e il capitale di risparmio residuo in cui essa ha effettuato l'addebito nella previdenza del coniuge divorziato debitore. L'accredito viene effettuato come segue:

- capitale di risparmio
- conto «versamenti bonus»
- conto «riscatto della rendita transitoria AVS»
- conto «riscatto per pensionamento anticipato»

Il rimborso di un prelievo anticipato viene assegnato all'ave di vecchiaia LPP e al capitale di risparmio residuo nello stesso rapporto del prelievo anticipato. Se il prelievo anticipato è stato effettuato prima del 1° gennaio 2017 e non è più possibile determinare la quota di avere di vecchiaia LPP per l'importo prelevato anticipatamente, l'importo rimborsato viene assegnato all'ave di vecchiaia LPP e al capitale di risparmio residuo nel rapporto esistente tra entrambi gli averi immediatamente prima del rimborso.

17. PRESTAZIONE D'ENTRATA, RISCATTO DI PRESTAZIONI SUPPLEMENTARI

17.1 Le prestazioni d'uscita di precedenti istituti di previdenza, inclusi gli importi di conti o polizze di libero passaggio, devono essere conferite alla fondazione sotto forma di prestazioni d'entrata. L'intero importo viene accreditato al capitale di risparmio individuale alla data del versamento. La fondazione può richiedere alla persona assicurata una dichiarazione di avvenuto e totale conferimento di tutte le prestazioni d'uscita/di libero passaggio.

17.2 Le prestazioni d'uscita/di libero passaggio conferite vengono utilizzate per il riscatto delle prestazioni previdenziali.

17.3 Una persona assicurata che non raggiunge le prestazioni massime di vecchiaia può riscattare in qualunque momento ai sensi delle cifre 17.8 e 17.10, prima del verificarsi di un caso di prestazioni, delle prestazioni previdenziali supplementari. La somma massima di riscatto possibile si desume dall'apposita tabella nel piano di previdenza.

17.4 In caso di proseguimento della previdenza oltre l'età di riferimento, la somma di riscatto massima ammessa corrisponde alla differenza tra:

- il capitale di risparmio massimo possibile all'età di riferimento secondo il piano di previdenza allora valido nonché il salario assicurato e
- il capitale di risparmio effettivo al momento del riscatto

17.5 Qualora il riscatto comporti prestazioni di rischio più elevate, si applica per analogia la cifra 6. Se la persona assicurata riscatta le prestazioni previdenziali mancanti a seguito di divorzio entro un anno dal divorzio stesso, non si esercita alcuna riserva sulle prestazioni.

17.6 Se una persona assicurata ha riscattato integralmente le intere prestazioni regolamentari in tutti i rapporti di previdenza con la fondazione, può altresì integrare con ulteriori versamenti la riduzione di rendita in caso di pensionamento anticipato. Il calcolo della possibile somma di riscatto si basa sul momento di pensionamento anticipato desiderato e sulle tariffe previste dal piano di previdenza. I versamenti vengono accreditati sul conto «riscatto per pensionamento anticipato».

Se una persona assicurata ha riscattato integralmente la riduzione della rendita nel conto «riscatto per pensionamento anticipato» per una determinata età e continua a lavorare oltre tale età, l'obiettivo regolamentare delle prestazioni, può essere superato al massimo del 5%. Non appena questo limite viene raggiunto, non devono più essere versati contributi di risparmio e non vengono più corrisposti interessi su tutti i conti della persona assicurata. Un eventuale capitale in eccesso viene utilizzato, per quanto possibile, per il finanziamento della rendita transitoria AVS e va inoltre a beneficio dell'istituto di previdenza del datore di lavoro. La rendita transitoria AVS viene versata al più presto a partire dal pensionamento definitivo e al massimo fino al raggiungimento dell'età di riferimento.

17.7 Una persona assicurata ha la possibilità di finanziare anticipatamente la rendita transitoria AVS o parti di essa, se il piano di previdenza non prevede un altro finanziamento. Il calcolo della possibile somma di riscatto si basa sull'età di pensionamento anticipato desiderata e sui valori di cui in appendice 3. I versamenti vengono accreditati sul conto «riscatto della rendita transitoria AVS».

17.8 Qualora vengano effettuati riscatti nella fondazione o in altri istituti di previdenza professionale, nei tre anni successivi le prestazioni risultanti non potranno essere percepite sotto forma di capitale.

Se sono stati eseguiti dei prelievi anticipati per la proprietà d'abitazione (PPA) dalla fondazione o da un altro istituto di previdenza professionale, i riscatti volontari saranno possibili solo dopo aver rimborsato i prelievi anticipati.

L'importo massimo di riscatto si riduce di un avere nel pilastro 3a, se tale avere supera la somma, comprensiva di interessi, dei contributi annui che possono essere pagati da una persona affiliata a un istituto di previdenza.

17.9 Per le persone provenienti dall'estero che in precedenza non sono mai state affiliate a un istituto di previdenza in Svizzera, durante i primi cinque anni la somma annuale di riscatto non può superare il 20% del salario assicurato.

17.10 La detraibilità fiscale del riscatto volontario dev'essere chiarita dalla persona assicurata stessa presso le competenti autorità.

17.11 Un riscatto in seguito a divorzio per la portata della prestazione d'uscita/di libero passaggio è possibile in qualsiasi momento fino al verificarsi di un caso di prestazione, al più tardi un giorno prima del pensionamento. In questo caso il capitale di risparmio individuale obbligatorio e quello sovraobbligatorio aumentano in modo corrispondente.

17.12 Se la persona assicurata percepisce o ha già percepito una prestazione di vecchiaia da un istituto di previdenza, il riscatto massimo possibile si riduce nella misura della prestazione di vecchiaia percepita.

18. RENDITA DI VECCHIAIA

18.1 Al raggiungimento dell'età di pensionamento, la persona assicurata ha diritto a una rendita di vecchiaia della fondazione a condizione che ciò sia stabilito nel piano di previdenza. Il diritto a prestazioni di vecchiaia si verifica il primo giorno del mese dopo il pensionamento.

Le persone assicurate la cui continuazione facoltativa dell'assicurazione (cfr. cifra 9) termina dopo il compimento del 58° anno di età hanno diritto a una rendita di vecchiaia.

18.2 La possibilità di usufruire di un pensionamento anticipato è regolamentata nel piano di previdenza. Il pensionamento anticipato, tuttavia, è possibile non prima del compimento del 58° anno di età. In caso di pensionamento anticipato la persona assicurata percepisce una rendita dalla fondazione a partire dalla cessazione del rapporto di lavoro. Viene fatta riserva per l'articolo 2 cpv. 1^{bis} LFLP.

18.3 Un prelievo parziale delle prestazioni di vecchiaia è possibile al più presto a partire dall'età di 58 anni. Per il prelievo parziale vale quanto segue:

- la parte della prestazione di vecchiaia prelevata anticipatamente non deve superare la quota di riduzione del salario;
- il primo prelievo parziale dev'essere pari ad almeno il 20% della prestazione di vecchiaia;
- sono ammessi al massimo tre fasi di pensionamento parziale; la terza fase corrisponde necessariamente al pensionamento residuo;
- in ogni fase di pensionamento parziale la persona assicurata può scegliere la quota da riscuotere sotto forma di rendita di vecchiaia e quella da riscuotere sotto forma di capitale;
- il prelievo parziale è possibile solo in caso di piena capacità lavorativa;
- il prelievo parziale esclude la continuazione dell'assicurazione del salario annuo precedente ai sensi della cifra 10.11;
- dopo il pensionamento parziale, eventuali aumenti del grado di occupazione non vengono più considerati.

18.4 Se una persona assicurata continua a lavorare oltre l'età di riferimento, può differire il prelievo delle prestazioni di vecchiaia interamente o parzialmente fino al pensionamento effettivo, tuttavia per un massimo di cinque anni oltre l'età di riferimento senza versare contributi, oppure continuare la previdenza versando contributi (cfr. cifra 7.4). In tal caso verranno corrisposti interessi sul conto di risparmio esistente e, in caso di continuazione della previdenza, sui contributi di risparmio che entrambe le parti continuano a versare fino al momento del pensionamento effettivo. L'ammontare della rendita di vecchiaia è determinato in base alle disposizioni di cui alla cifra 18.6.

18.5 Se una persona assicurata diventa invalida dopo il pensionamento parziale, ma prima di raggiungere l'età di riferimento, ha diritto alle prestazioni d'invalidità in proporzione all'attività lucrativa proseguita.

18.6 L'ammontare della rendita di vecchiaia annuale è calcolato secondo l'aliquota di conversione (appendice 1) al momento del pensionamento effettivo, sulla base del capitale di risparmio disponibile in aggiunta al conto «riscatto per pensionamento anticipato». L'aliquota di conversione vale per il capitale di risparmio obbligatorio e/o per quello sovraobbligatorio. Nel piano di previdenza può essere definita un'aliquota di conversione diversa. Le rendite di vecchiaia che sostituiscono una rendita d'invalidità secondo il regolamento e il piano di previdenza devono essere almeno pari alla rendita d'invalidità minima secondo la LPP, inclusi adeguamenti al rincaro.

L'aliquota può essere adeguata dal Consiglio di fondazione il 1° gennaio di ogni anno civile. Non vi è pertanto alcun diritto alle prestazioni di previdenza comunicate precedentemente.

La persona assicurata, al momento del pensionamento, ha la possibilità di trasferire il proprio conto «riscatto della rendita transitoria AVS» del tutto o in parte sul capitale di risparmio oppure sul suo conto «riscatto per pensionamento anticipato», se non ha ancora riscattato completamente le prestazioni regolamentari o il pensionamento anticipato.

18.7 Se durante il differimento della pensione o la prosecuzione della previdenza professionale oltre l'età di riferimento la persona assicurata diventa incapace al lavoro, il pensionamento ha luogo il primo giorno del mese successivo in cui è subentrata l'incapacità lavorativa.

18.8 La persona assicurata può decidere, prima del pensionamento e cumulativamente prima dell'età di pensionamento, che le spettanze alla rendita per il coniuge corrispondano alla rendita di vecchiaia in corso. L'aliquota di conversione viene adeguata, a seguito di questa decisione, secondo appendice 2. Questa opzione può essere scelta solo se la rendita di vecchiaia adeguata ai sensi dell'appendice 2 è almeno pari alla pensione di vecchiaia ai sensi della LPP.

19. CAPITALE DI VECCHIAIA

19.1 La persona assicurata e i beneficiari di una rendita d'invalidità o d'invalidità parziale possono percepire la rendita di vecchiaia che deve essere versata o parti di essa sotto forma di capitale. Nel piano di previdenza è possibile limitare il prelievo di capitale a una certa percentuale del capitale di risparmio e del conto «riscatto per pensionamento anticipato».

Il prelievo di capitale comporta una corrispondente riduzione della rendita di vecchiaia e delle prestazioni coassicurate. In caso di prelievo di capitale e di capitale bonus, tutti i diritti alla rendita di vecchiaia o alla rendita per figli di pensionati, coniugi e orfani sono saldati o ridotti di conseguenza.

Se viene versato un capitale di vecchiaia, l'avere di risparmio viene ridotto in proporzione al versamento totale, in base a quanto previsto dalla LPP.

L'avere sul conto «versamenti bonus» può essere versato sotto forma di capitale o rendita. La deducibilità fiscale dei versamenti in capitale deve essere chiarita dalla persona assicurata con le autorità competenti.

Le persone assicurate che hanno continuato a essere assicurate volontariamente per più di due anni ai sensi della cifra 9 possono percepire le prestazioni di vecchiaia esclusivamente sotto forma di rendita. Viene fatta riserva per le disposizioni secondo il piano che prevedono il versamento delle prestazioni solo sotto forma di capitale.

19.2 A tale scopo dev'essere presentata una richiesta scritta al più tardi al raggiungimento dell'età di pensionamento, o al momento di un eventuale pensionamento anticipato o differito. Trascorso tale termine, la richiesta inoltrata non è più revocabile.

19.3 Qualora la persona assicurata nonché il beneficiario di una rendita d'invalidità o d'invalidità parziale sia coniugata o viva in unione domestica registrata, la domanda è valida solo se il coniuge o il partner registrato ha dato il proprio consenso scritto. La direzione operativa può richiedere un'autenticazione notarile o un controllo in altra forma della firma, a spese della persona assicurata. Tale disposizione vale per analogia anche per i piani di previdenza con versamenti di capitale assicurati in caso di pensionamento. La fondazione non deve interessi sulla prestazione in capitale finché non vi è il consenso richiesto del coniuge o del partner registrato.

20. RENDITA TRANSITORIA AVS

20.1 Le persone assicurate che optano per il pensionamento anticipato hanno diritto a una rendita transitoria AVS, se prevista nel piano di previdenza.

20.2 La rendita transitoria AVS viene corrisposta a decorrere dallo stesso momento della rendita di vecchiaia. Si estingue al raggiungimento dell'età pensionabile ordinaria AVS o con il decesso del beneficiario della rendita transitoria AVS.

20.3 L'ammontare della rendita transitoria AVS si calcola sulla base del conto «riscatto della rendita transitoria AVS».

Al momento del pensionamento anticipato, la persona assicurata può far trasferire una parte del suo capitale di risparmio o del suo conto «riscatto per pensionamento anticipato» sul conto «riscatto della rendita transitoria AVS», sino all'importo massimo.

20.4 In caso di decesso del beneficiario di una rendita transitoria AVS prima del raggiungimento dell'età di pensionamento AVS, la quota inutilizzata del conto «riscatto della rendita transitoria AVS» viene versata sotto forma di capitale una tantum. Vale l'ordine dei beneficiari secondo la cifra 29.2.

20.5 La rendita transitoria AVS in corso non aumenta in caso di eventuale aumento della rendita di vecchiaia AVS.

20.6 Se il piano di previdenza prevede che la rendita transitoria AVS sia finanziata collettivamente, il suo ammontare si basa sul piano di previdenza.

21. RENDITA PER I FIGLI DI PENSIONATI

21.1 Hanno diritto a una rendita per i figli di pensionati i beneficiari di una rendita di vecchiaia, per ciascun figlio che, in caso di decesso del genitore, percepirebbe una rendita per orfani ai sensi della cifra 28.

21.2 La rendita per i figli di pensionati viene corrisposta a partire dallo stesso momento del pensionamento come la rendita di vecchiaia. La rendita per i figli di pensionati può essere limitata nel piano di previdenza alle prestazioni minime LPP. Si estingue quando la rispettiva rendita di vecchiaia non viene più versata, tuttavia non oltre il compimento del 18° anno di età del figlio. La rendita per i figli di pensionati viene versata dopo il compimento del 18° anno di età, comunque non oltre il 25°, se il figlio è in formazione o se è invalido.

21.3 La rendita per i figli di pensionati è pari al 20% della rendita di vecchiaia in corso. La somma delle rendite per i figli è limitata al 30% della rendita di vecchiaia in corso.

22. RENDITA D'INVALIDITÀ

22.1 Hanno diritto a una rendita d'invalidità le persone che ai sensi dell'AI sono invalide almeno al 40%, a condizione che al momento in cui è sorta l'incapacità al lavoro che ha portato all'invalidità fossero assicurate presso la fondazione.

Se l'invalidità si verifica soltanto dopo il pensionamento o dopo l'età di riferimento, non vi è alcun diritto a una rendita d'invalidità.

22.2 Il grado d'invalidità corrisponde al grado d'invalidità stabilito dall'AI.

22.3 Con un grado d'invalidità di almeno il 70% la rendita d'invalidità viene corrisposta interamente. Con un grado d'invalidità del 40% il diritto alla rendita corrisponde al 25% di una rendita intera. Il diritto a una rendita aumenta del 2,5% per ogni punto percentuale che supera il grado d'invalidità del 40% (esempio: diritto alla rendita del 27,5% per un grado d'invalidità del 41%). Per un grado d'invalidità dal 50% al 69% il diritto a una rendita è uguale al grado d'invalidità (esempio: diritto alla rendita del 52% per un grado d'invalidità del 52%).

22.4 Il diritto alla rendita d'invalidità si costituisce dopo il termine d'attesa ma al più presto con il diritto a una rendita dell'AI. Il piano di previdenza regola la durata del termine di attesa e le conseguenze di una riduzione a causa dello scioglimento del rapporto di lavoro. Il versamento della rendita può essere **differito** fino alla **scadenza** del pagamento continuato del salario o fino all'esaurimento delle indennità giornaliere **dell'assicurazione** malattia o infortuni, purché queste coprano almeno l'80% del salario e vengano finanziate almeno per la metà dal datore di lavoro.

22.5 Il diritto alla rendita d'invalidità si estingue (fatta riserva per l'articolo 26a LPP) se il beneficiario di una rendita d'invalidità:

- recupera la capacità di svolgere un'attività lavorativa oppure
- decede oppure
- raggiunge l'età di pensionamento.

Successivamente, le prestazioni di vecchiaia di cui alle cifre 18 e 19 sostituiscono la rendita d'invalidità.

22.6 L'importo della rendita d'invalidità è fissato nel piano di **previdenza**.

22.7 Per i beneficiari di rendita nati nel 1967 o dopo, il cui diritto alla rendita è maturato prima del 1° gennaio 2022, il diritto alla rendita in vigore fino ad allora rimane invariato fino a quando il grado d'invalidità determinato dall'AI non cambia di almeno il 5%. Per i beneficiari di rendita nati nel 1992 o dopo, il diritto alla rendita sarà adeguato al regolamento al più tardi il 1° gennaio 2032.

I beneficiari di rendita nati nel 1966 o prima, hanno diritto alle prestazioni d'invalidità fino al raggiungimento dell'età di pensionamento AVS secondo il regolamento in vigore fino al 31 dicembre 2021

22.8 Per il capitale di risparmio di persone che percepiscono una rendita parziale della fondazione vale quanto segue:

- a) per l'inizio dell'incapacità al lavoro determinante, la cui causa ha portato all'invalidità, l'assicurazione sarà suddivisa in una parte passiva e in una attiva in base al diritto alla rendita e al diritto alle prestazioni concreto secondo la cifra 22.1.
- b) la suddivisione si estende nel rapporto determinante secondo la lett. a) sia alla parte corrispondente all'avere di vecchiaia LPP, sia alla parte del capitale di risparmio individuale eccedente l'avere di vecchiaia LPP.
- c) la parte attiva viene gestita analogamente all'assicurazione di una persona che esercita un'attività lucrativa a tempo pieno, purché il beneficiario di una rendita d'invalidità parziale continui a essere attivamente assicurato. I valori limite vengono adeguati in modo corrispondente. Nella parte passiva il capitale di risparmio individuale continua a essere gestito senza il pagamento dei contributi in base alla cifra 11.10.

23. RENDITA PER I FIGLI D'INVALIDI

23.1 Hanno diritto a una rendita per figli d'invalidi i beneficiari di una rendita d'invalidità, per ciascun figlio che, in caso di decesso del genitore, percepirebbe una rendita per orfani ai sensi della cifra 28.

23.2 La rendita per i figli d'invalidi viene corrisposta dallo stesso momento della rendita d'invalidità. Si estingue al momento in cui non viene più versata la rispettiva rendita d'invalidità, ma al più tardi con la cessazione del diritto ai sensi della cifra 23.1.

23.3 L'importo della rendita per i figli d'invalidi è fissato nel piano di previdenza. In caso d'invalidità parziale, l'ammontare della rendita per i figli d'invalidi è fissato secondo la cifra 22.3.

24. RENDITA PER IL CONIUGE

24.1 Il coniuge di una persona assicurata o beneficiaria di rendita deceduta ha diritto a una rendita per il coniuge.

24.2 Il diritto a una rendita per il coniuge inizia con il decesso della persona assicurata, ma al più presto dopo la data in cui termina il diritto della persona deceduta a salario, godimento successivo del salario, rendita di vecchiaia o d'invalidità. Il diritto si estingue con il decesso del coniuge superstite. In caso di nuovo matrimonio prima del compimento del 45° anno di età, la rendita cessa e vi è diritto a una liquidazione una tantum pari a tre anni di rendita per il coniuge.

24.3 L'importo della rendita per il coniuge in caso di decesso di una persona assicurata prima del pensionamento è fissato nel piano di previdenza. In caso di decesso di un beneficiario di una rendita di vecchiaia, la rendita per il coniuge è pari al 60% della rendita di vecchiaia in corso. Permane la riserva di esercizio del diritto di opzione da parte delle persone assicurate di cui alla cifra 18.7.

24.4 Se la persona assicurata decede durante il differimento del pensionamento oltre l'età di riferimento, le rendite per i superstiti sono determinate come se le prestazioni di vecchiaia fossero state dovute al momento del decesso.

24.5 Se al pensionamento una parte della rendita di vecchiaia viene percepita sotto forma di capitale, una rendita per il coniuge corrispondente è dovuta soltanto sulla parte di rendita rimanente.

24.6 In caso di decesso di una persona assicurata o di un beneficiario di una rendita d'invalidità o d'invalidità parziale prima del pensionamento e, cumulativamente, prima del raggiungimento dell'età di riferimento, la rendita per il coniuge può anche essere percepita sotto forma di capitale, a condizione che la richiesta sia stata presentata prima del pagamento della prima rendita. Per il coniuge che al momento del decesso della persona assicurata o del beneficiario della rendita d'invalidità o d'invalidità parziale ha compiuto il 45° anno di età, l'importo del capitale una tantum corrisponde al capitale di copertura calcolato in funzione dell'età del coniuge superstite. Se il coniuge non ha ancora compiuto il 45° anno di età, il capitale di copertura viene ridotto del 3% per ciascun anno intero o iniziato per cui l'età del coniuge al decesso della persona assicurata è inferiore a 45 anni. L'importo minimo di capitale è tuttavia pari almeno a quattro rendite annuali. Nel versamento del capitale si tiene conto delle rendite già corrisposte. Con la liquidazione in capitale vengono saldati tutti i diritti regolamentari, con l'eccezione di quello alla rendita per gli orfani.

Il piano di previdenza può prevedere che la prestazione per il coniuge, nella misura in cui si basa sul capitale di risparmio sovra-obbligatorio, sia versata come capitale in caso di decesso.

24.7 Qualora il coniuge superstite sia più giovane di oltre dieci anni rispetto alla persona assicurata o al beneficiario, la rendita per il coniuge viene ridotta dell'1% per ogni anno intero o iniziato eccedente tale differenza.

Qualora il matrimonio venga contratto dopo l'età di riferimento, la rendita per il coniuge eventualmente già ridotta in base alle precedenti disposizioni viene decurtata secondo le percentuali seguenti:

- matrimonio durante il 66° anno di età 80%
- matrimonio durante il 67° anno di età 60%
- matrimonio durante il 68° anno di età 40%
- matrimonio durante il 69° anno di età 20%

Se il matrimonio avviene dopo il compimento del 69° anno di età viene corrisposta una rendita per il coniuge secondo LPP.

Se immediatamente prima del matrimonio i coniugi vivevano in un'economia domestica in comune, l'inizio di tale convivenza sarà considerato come matrimonio ai sensi delle disposizioni di riduzione di cui sopra.

25. PARTNER REGISTRATO SUPERSTITE

25.1 Le persone superstiti che vivevano in unione domestica registrata sono giuridicamente equiparate ai coniugi superstiti.

26. RENDITA PER IL PARTNER

26.1 In base agli stessi requisiti e alle disposizioni in materia di riduzione applicati per analogia alla rendita per il coniuge, il partner (eterosessuale od omosessuale) ha diritto a una rendita per il partner. Il partner ha diritto a una rendita per il partner nell'ammontare della rendita per il coniuge, se:

- il partner e la persona assicurata o il beneficiario di rendite non sono sposati (né tra di loro né con una terza persona) e non sussistono impedimenti al matrimonio
- il partner e la persona assicurata o il beneficiario di rendite non vivono in unione domestica registrata (né tra di loro né con una terza persona)
- il partner non percepisce una rendita per i vedovi o per i partner da un istituto di previdenza del 2° pilastro
- il partner ha convissuto in modo dimostrabile con la persona deceduta
 - immediatamente prima del decesso di quest'ultima in modo dimostrabile per cinque anni nella stessa economia domestica in unione di fatto (è determinante il luogo di residenza comune ufficialmente confermato) o se
 - al momento del decesso ha vissuto nella stessa economia domestica in unione di fatto e provvedendo al mantenimento di uno o più figli comuni che ai sensi del regolamento hanno diritto a una rendita per orfani

26.2 La convivenza dev'essere iniziata prima del pensionamento e cumulativamente prima dell'età di pensionamento. Il diritto a una rendita per il partner deve essere fatto valere per iscritto presso la fondazione entro tre mesi dal decesso, altrimenti il diritto decade. La direzione operativa, in caso di erogazione di prestazioni, provvede a verificare e a valutare se sussistono i presupposti per il versamento di una rendita per il partner.

26.3 La rendita per il partner cessa con il matrimonio, l'inizio di una nuova convivenza o con il decesso del beneficiario.

27. RENDITA AL CONIUGE DIVORZIATO

27.1 Il coniuge divorziato è equiparato al coniuge se il matrimonio è durato almeno dieci anni e se nella sentenza di divorzio al coniuge divorziato è stata assegnata una rendita in base all'articolo 124e cpv. 1 CC o all'articolo 126 cpv. 1 CC. Il diritto è tuttavia limitato al diritto minimo secondo la LPP. Le prestazioni della fondazione vengono ridotte dell'importo di cui esse, insieme alle prestazioni per i superstiti dell'AVS, eccedono il diritto derivante dalla sentenza di divorzio. In questo caso le rendite per i superstiti AVS vengono conteggiate soltanto nella misura in cui superano un diritto proprio a una rendita d'invalidità dell'AI o una rendita di vecchiaia AVS.

28. RENDITA PER GLI ORFANI

28.1 I figli di una persona assicurata deceduta o di un pensionato deceduto hanno diritto a una rendita per orfani se prevista dal piano di previdenza; gli affiliati e i figliasti hanno diritto a una rendita soltanto se la persona assicurata deceduta doveva provvedere al loro sostentamento. Il diritto alla rendita per orfani ai sensi della LPP è garantito in ogni caso.

28.2 Il diritto si costituisce con il decesso della persona assicurata o beneficiaria di rendita, ma non prima della cessazione dell'obbligo di prosecuzione del versamento del salario. Si estingue al decesso o quando gli orfani compiono l'età definita nel piano di previdenza.

28.3 Le rendite per orfani vengono corrisposte anche dopo il compimento dell'età definita nel piano di previdenza, ma non oltre il compimento dei 25 anni, a favore di:

- figli ancora in formazione
- figli che sono invalidi al compimento dell'età di chiusura prevista dal piano di previdenza per il versamento della rendita per gli orfani, fino al conseguimento della capacità di guadagno, ma non oltre il compimento dei 25 anni

28.4 L'importo della rendita per gli orfani in caso di decesso di una persona assicurata o beneficiaria di una rendita d'invalidità o d'invalidità parziale prima del pensionamento è fissato nel piano di previdenza.

In caso di decesso di un beneficiario di rendita di vecchiaia, la rendita per gli orfani è pari al 20% della rendita di vecchiaia in corso oppure, in caso di pensionamento posticipato, al 20% della rendita di vecchiaia acquisita.

29. CAPITALE IN CASO DI DECESSO

29.1 Qualora una persona assicurata o beneficiaria di una rendita d'invalidità o d'invalidità parziale deceda prima del pensionamento, vi è diritto a un capitale di decesso.

29.2 In caso di decesso prima del pensionamento hanno diritto a percepire un capitale di decesso, indipendentemente dalle disposizioni di diritto successorio, le seguenti persone superstiti:

- a) il coniuge, in sua mancanza
- b) le persone fisiche che erano assistite in misura considerevole dalla persona assicurata oppure la persona che ha ininterrottamente convissuto con un'economia domestica comune con la persona assicurata negli ultimi cinque anni prima del decesso o che al momento del decesso conviveva con la persona assicurata con un'economia domestica comune e che deve provvedere al mantenimento di uno o più figli comuni che hanno diritto, secondo il regolamento, a una rendita per orfani, in loro mancanza
- c) i figli o gli affiliati o i figliastri della persona deceduta, in loro mancanza i genitori, in loro mancanza i fratelli o le sorelle, in loro mancanza
- d) gli altri eredi legali, ad esclusione dell'ente pubblico

29.3 Le persone secondo la cifra 29.2 lett. b) sono aventi diritto soltanto se la persona assicurata o il beneficiario di rendita d'invalidità o d'invalidità parziale le ha notificate in vita per iscritto alla fondazione. La persona assicurata e il beneficiario di rendita d'invalidità o d'invalidità parziale hanno la facoltà di **modificare** l'ordine delle persone beneficiarie secondo la cifra 29.2 lett. c) o di raggruppare totalmente o in parte le persone **beneficiarie** secondo la lett. c). Inoltre, prima dell'età di **pensionamento** hanno **facoltà** di indicare per iscritto alla direzione operativa più persone beneficiarie, all'interno di un gruppo di aventi diritto, e le quote di capitale di decesso delle quali tali persone hanno beneficio. In mancanza di tale dichiarazione la suddivisione del capitale di decesso viene effettuata in parti uguali.

29.4 L'importo del capitale di decesso corrisponde, per le persone aventi diritto secondo la cifra 29.2 lett. da a) a c) e secondo la cifra 29.4, al capitale di risparmio disponibile, ad esclusione di tutti i versamenti per l'acquisto nelle prestazioni regolamentari piene, dedotto il valore attuale di tutte le prestazioni di rendita derivanti dal decesso.

29.5 Per le persone aventi diritto secondo la cifra 29.2 lett. d) il capitale di decesso corrisponde ai contributi versati dalla persona assicurata, esclusi tutti i versamenti per l'acquisto nelle prestazioni regolamentari piene, dedotti i prelievi anticipati PPA e i versamenti conformi al diritto sul divorzio. **Tuttavia, esso corrisponde almeno alla metà del capitale di decesso spettante alle altre persone aventi diritto secondo la cifra 29.5**

29.6 Tutti gli aventi diritto ricevono inoltre i versamenti per l'acquisto nelle prestazioni regolamentari piene.

29.7 Per le cifre 29.4, 29.5 e 29.6, oltre agli acquisti effettuati presso la fondazione vengono considerati anche quelli effettuati presso un assicuratore precedente, purché l'assicuratore precedente o la persona assicurata li abbia notificati e documentati in vita per iscritto alla fondazione. Non vengono considerati gli acquisti prima di un successivo versamento in contanti della **prestazione** di libero passaggio.

29.8 Durante il periodo di differimento del pensionamento il capitale di decesso è pari al capitale di risparmio disponibile, compresi tutti i pagamenti per il riscatto delle prestazioni regolamentari complete, dedotto il valore attuale delle prestazioni di rendita dopo il decesso (cfr. cifre 24.4 e 28.4). **Non vi è alcun diritto su eventuali versamenti effettuati per l'acquisto delle prestazioni regolamentari complete di cui alla cifra 29.6.**

29.9 L'eventuale capitale assicurato aggiuntivo in caso di decesso è disciplinato nel piano di previdenza.

30. ESIGIBILITÀ DELLA PRESTAZIONE D'USCITA

30.1 Le persone assicurate che escono dall'istituto di previdenza prima del verificarsi di un caso di previdenza (vecchiaia, decesso, invalidità) hanno diritto a una prestazione d'uscita. Per le persone assicurate la cui rendita AI è stata ridotta o revocata in seguito alla ripresa dell'attività lucrativa, all'aumento del grado di occupazione o alla partecipazione a misure di reinserimento di cui all'art. 8a LAI, il diritto alla prestazione di uscita sorge al termine dell'assicurazione provvisoria ai sensi dell'articolo 26a cpv. 1 e 2 LPP.

30.2 A partire dal primo giorno successivo all'uscita dalla cassa di previdenza, la prestazione d'uscita viene remunerata con il tasso d'interesse LPP. Se la fondazione non trasferisce la prestazione d'uscita dovuta entro 30 giorni dal ricevimento delle necessarie istruzioni di versamento, a partire da tale termine maturano gli interessi di mora ai sensi della LFLP.

30.3 Se la persona assicurata lascia la fondazione dopo il compimento del 58° anno d'età, può richiedere la prestazione di uscita.

31. IMPORTO DELLA PRESTAZIONE D'USCITA

31.1 La prestazione d'uscita viene calcolata secondo le disposizioni degli articoli 15, 17 e 18 LFLP. Essa corrisponde all'importo maggiore risultante dai seguenti metodi di calcolo (fatta salva la disposizione di cui alla cifra 47.5).

31.2 Il capitale di risparmio ai sensi dell'articolo 15 LFLP corrisponde al capitale di risparmio individuale disponibile al momento dell'uscita e al capitale di risparmio straordinario.

31.3 L'importo minimo ai sensi dell'articolo 17 LFLP corrisponde alla somma di:

- prestazioni d'entrata versate e somme di riscatto inclusi gli interessi. Il tasso d'interesse corrisponde al tasso d'interesse LPP. È fatta salva la disposizione di cui alla cifra 47.5;
- contributi di risparmio versati dalla persona assicurata inclusi gli interessi, oltre a un supplemento del 4% per ogni anno di età a partire dai 20 anni, ma non oltre il 100%. Per i contributi di cui alla cifra 9 non viene conteggiato alcun supplemento del 4% per ogni anno di età a partire dai 20 anni.

31.4 L'aver di vecchiaia LPP ai sensi dell'articolo 18 LFLP corrisponde all'aver di vecchiaia acquisito alla data d'uscita ai sensi della LPP.

31.5 Al momento dell'uscita, una parte di eventuali somme di riscatto versate dal datore di lavoro può essere dedotta dalla prestazione d'uscita, se ciò è previsto dal piano di previdenza. Tale detrazione si riduce di un decimo del rispettivo importo per ogni anno di contribuzione. L'importo non utilizzato viene destinato alla riserva di contribuzione del datore di lavoro.

32. IMPIEGO DELLA PRESTAZIONE D'USCITA

32.1 La prestazione d'uscita viene trasferita all'istituto di previdenza del nuovo datore di lavoro.

32.2 Le persone assicurate che non entrano in un nuovo istituto di previdenza devono notificare alla direzione operativa sotto quale forma intendono mantenere la copertura previdenziale:

- apertura di un conto di libero passaggio
- stipulazione di una polizza di libero passaggio

32.3 In assenza di una comunicazione della persona assicurata circa l'impiego della propria prestazione d'uscita, questa viene trasferita, non prima di sei mesi e comunque entro due anni, all'istituto collettore, unitamente agli interessi.

32.4 Su richiesta della persona uscente, la prestazione d'uscita viene versata in contanti, a condizione che:

- la persona lasci definitivamente la Svizzera
- la persona inizi un'attività lucrativa indipendente e non sia più soggetta alla previdenza professionale obbligatoria
- la prestazione d'uscita risulti inferiore al contributo annuo della persona assicurata

32.5 Il pagamento in contanti non è consentito se la persona assicurata lascia definitivamente la Svizzera per trasferirsi nel Liechtenstein. Le persone assicurate non possono più richiedere il pagamento in contanti nell'ammontare del capitale di vecchiaia LPP disponibile se continuano a essere obbligatoriamente assicurate contro i rischi di vecchiaia, decesso e invalidità secondo le norme di uno Stato membro dell'Unione europea, dell'Islanda o della Norvegia.

32.6 Qualora la persona assicurata sia coniugata o viva in unione domestica registrata, il versamento in contanti è ammesso solo se il coniuge o il partner registrato ha dato il proprio consenso scritto. La direzione operativa può richiedere un'autenticazione notarile o un controllo in altra forma della firma, a spese della persona assicurata. Per le persone assicurate non coniugate o che non vivono in unione domestica registrata, la direzione operativa può richiedere un certificato individuale di stato civile.

33. VERIFICARSI DI UN EVENTO ASSICURATO DOPO L'USCITA

33.1 Se la fondazione deve versare delle prestazioni per superstiti o invalidi dopo aver trasferito la prestazione d'uscita, quest'ultima deve essere rimborsata nella misura necessaria per il versamento delle prestazioni per superstiti e invalidi.

33.2 In caso di mancato rimborso, le prestazioni possono essere ridotte di pari misura.

34. DIVORZIO O SCIoglIMENTO DI UNA UNIONE DOMESTICA REGISTRATA

34.1 La compensazione di previdenza in caso di divorzio si orienta in base alle relative disposizioni del CC, del CO, della LPP, della LFLP, del CPC e della LDIP nonché alle disposizioni delle ordinanze corrispondenti.

34.2 Se in seguito al divorzio del beneficiario di una rendita d'invalidità prima dell'età di **pensionamento** viene trasferita una **quota** della prestazione di uscita a favore del coniuge divorziato, ciò determina una riduzione dei capitali di risparmio secondo la cifra 16.1 e, di conseguenza, prestazioni di vecchiaia inferiori. Invece la rendita d'invalidità in corso al momento del **promovimento** della procedura di divorzio nonché eventuali (anche future) **rendite** per figli d'invalidi restano invariate. Se il capitale di **risparmio** acquisito all'inizio della rendita d'invalidità è **confluito**, come da regolamento, nel calcolo della rendita d'invalidità, **quest'ultima** viene ridotta in base all'articolo 19 cpvv. 2 e 3 OPP 2. Viene fatta riserva per le rendite per figli d'invalidi già in corso al **momento** del promovimento della procedura di divorzio.

34.3 Se in seguito al divorzio del beneficiario di una rendita d'invalidità con diritto a vita a prestazioni d'invalidità viene trasferita una quota della prestazione di uscita a favore del coniuge divorziato, ciò determina una riduzione dei capitali di risparmio secondo la cifra 16.1 e una riduzione della rendita d'invalidità stabilita dalla fondazione secondo le basi attuariali. Invece le rendite per figli d'invalidi in corso al momento del promovimento della procedura di divorzio restano invariate.

34.4 Se in seguito al divorzio di un beneficiario di una rendita di vecchiaia o d'invalidità dopo l'età di **pensionamento** viene assegnata una quota di rendita al coniuge divorziato avente diritto, le prestazioni di rendita della persona assicurata si riducono in modo corrispondente. Il diritto a una rendita per figli d'invalidi o di pensionati in corso al momento dell'avvio della procedura di divorzio resta invariato. Eventuali diritti a prestazioni per i superstiti vengono calcolati in base alle prestazioni di rendita ancora effettivamente versate dopo la compensazione di previdenza, con riserva di una rendita per orfani che sostituisce una rendita per figli non toccata dalla compensazione di previdenza.

34.5 La quota di rendita assegnata al coniuge divorziato avente diritto non dà altri diritti a prestazioni nei confronti della fondazione. Sui versamenti della rendita annuali a favore della previdenza del coniuge divorziato avente diritto effettuati entro il 15 dicembre di ogni anno vengono corrisposti interessi con la metà del tasso d'interesse secondo la cifra 15.1. Anziché il versamento di una rendita, la fondazione del coniuge divorziato debitore e il coniuge divorziato avente diritto possono concordare un versamento in capitale. Se il coniuge divorziato con diritto a una rendita cambia istituto di previdenza o di libero passaggio, deve informare la fondazione entro e non oltre il 15 novembre dell'anno in questione.

34.6 Se il coniuge divorziato con diritto a una rendita ha diritto a una rendita d'invalidità piena o ha raggiunto l'età minima per il **pensionamento** anticipato, può richiedere il versamento **della** rendita a vita. Se ha raggiunto l'età di riferimento, gli viene **versata** la rendita a vita. Egli può richiederne il versamento nel suo istituto di previdenza, se può ancora effettuare degli acquisti **secondo** il regolamento di quest'ultimo.

34.7 Se durante la procedura di divorzio la persona assicurata va in pensione o il beneficiario di una rendita d'invalidità raggiunge l'età di **pensionamento**, la fondazione riduce la parte da **versare** della prestazione di uscita e la rendita dell'importo **massimo** ammesso secondo l'articolo 19g OLP.

34.8 La persona assicurata può effettuare nuovamente degli acquisti nella fondazione nel quadro della prestazione di uscita versata. Gli importi nuovamente versati vengono attribuiti nello stesso rapporto dell'addebito secondo la cifra 16.1. Non vi è alcun diritto al riacquisto in caso di divorzio del beneficiario di una rendita d'invalidità. In caso d'invalidità parziale un riacquisto è possibile solo sulla parte attiva della previdenza (cfr. a tale scopo la cifra 10.10).

34.9 In caso di scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata, si applicano per analogia le norme delle cifre da 34.1 a 34.8.

35. PRELIEVO ANTICIPATO O COSTITUZIONE IN PEGNO PER IL FINANZIAMENTO DELLA PROPRIETÀ D'ABITAZIONE (PPA)

35.1 In conformità al piano di previdenza, fino a tre anni prima della maturazione del diritto alle prestazioni d'uscita, una persona assicurata può richiedere ogni cinque anni un importo (minimo: CHF 20 000.–) per la proprietà d'abitazione a uso proprio (acquisto o costruzione di un'abitazione propria, partecipazione a proprietà d'abitazione o rimborso di un prestito ipotecario). L'importo minimo non vale per l'acquisto di quote di partecipazione a cooperative edilizie e di simili partecipazioni, nonché per pretese nei confronti di istituti di libero passaggio. È considerato uso proprio l'impiego dell'abitazione da parte dell'assicurato nel suo luogo di domicilio o di dimora abituale. Allo stesso scopo, la persona assicurata può anche costituire in pegno tale importo o il proprio diritto alle prestazioni di previdenza.

35.2 Sino al compimento del 50° anno di età, la persona assicurata può prelevare o costituire in pegno un importo fino all'ammontare della propria prestazione d'uscita. Se ha superato i 50 anni, può impiegare un importo non superiore alla prestazione d'uscita alla quale avrebbe avuto diritto al 50° anno di età, oppure alla metà della prestazione d'uscita al momento del prelievo.

35.3 La persona assicurata può richiedere per iscritto informazioni sull'importo a sua disposizione per la proprietà d'abitazione e circa la riduzione delle prestazioni conseguente a un tale prelievo. La direzione operativa informa la persona assicurata sulle possibilità di copertura delle prestazioni previdenziali mancanti a seguito del prelievo e sui rispettivi obblighi fiscali.

35.4 Se la persona assicurata si avvale del prelievo anticipato o della costituzione in pegno, deve produrre tutte le necessarie documentazioni che attestino legalmente l'acquisto o la costruzione di una proprietà d'abitazione, la partecipazione a una proprietà o il rimborso di un mutuo ipotecario.

35.5 Qualora la persona assicurata sia coniugata o viva in unione domestica registrata, il prelievo anticipato è ammesso solo se il coniuge o il partner registrato ha dato il proprio consenso scritto. La direzione operativa può richiedere un'autenticazione notarile o un controllo in altra forma della firma, a spese della persona assicurata. Per le persone assicurate non coniugate o che non vivono in unione domestica registrata, la direzione operativa può richiedere un certificato individuale di stato civile.

35.6 Una persona assicurata può rimborsare l'importo prelevato anticipatamente o parti di esso fino al raggiungimento dell'età di riferimento, fino al verificarsi di un altro caso di previdenza (invalidità, decesso) o fino al versamento in contanti della prestazione di libero passaggio (importo minimo CHF 10 000.–).

35.7 Se la proprietà abitativa viene venduta o se ne vengono concessi diritti economicamente equivalenti a una vendita, oppure se al momento del decesso della persona assicurata non è prevista alcuna prestazione, il prelievo anticipato deve essere rimborsato dalla persona assicurata. L'obbligo di rimborso sussiste fino all'età di pensionamento.

35.8 Qualora i prelievi anticipati pregiudichino la liquidità della fondazione, questa ha facoltà di differire l'evasione delle richieste. Nel quadro della legislazione la fondazione stabilisce un ordine di priorità per la gestione delle domande.

35.9 In caso di sottocopertura, l'istituto di previdenza può limitare, nel tempo e nell'importo, il versamento del prelievo anticipato, oppure rifiutarlo completamente, se tale prelievo serve al rimborso di un mutuo ipotecario. L'istituto informa la persona assicurata circa la durata e l'ammontare del provvedimento.

35.10 Un prelievo anticipato o una costituzione in pegno comportano una riduzione del capitale di risparmio o rispettivamente del capitale di risparmio straordinario di cui alla cifra 16.1, ed eventualmente una riduzione dell'aver di vecchiaia LPP e delle prestazioni di rischio (ad es. la rendita per il coniuge). Su richiesta della persona assicurata, la direzione operativa può fungere da intermediaria per la stipulazione di un'assicurazione complementare per la copertura delle prestazioni previdenziali mancanti.

35.11 Le persone assicurate che continuano volontariamente la propria assicurazione ai sensi della cifra 9 da più di due anni non possono prelevare anticipatamente la prestazione di uscita per proprietà d'abitazione per uso proprio né costituirla in pegno.

36. COORDINAMENTO DELLE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI

36.1 Qualora le prestazioni ai sensi del presente regolamento quadro siano versate contemporaneamente a prestazioni analoghe erogate da altre assicurazioni sociali, trova applicazione l'articolo 66 cpv. 2 LPGA.

Per quanto concerne l'obbligo di anticipare le prestazioni, trovano applicazione gli articoli 70 e 71 LPGA. In caso di obbligo di anticipo, le prestazioni della fondazione sono limitate a quelle previste dalla LPP.

36.2 Le prestazioni ai sensi del presente regolamento quadro vengono ridotte se, unitamente ad altri redditi computabili, superano il 90% del guadagno presumibilmente perduto. Dopo l'età di riferimento, quale guadagno presumibilmente perso vale il reddito che la persona assicurata avrebbe ottenuto immediatamente prima del raggiungimento dell'età di riferimento senza danni alla salute.

36.3 Quali redditi computabili valgono tutte le prestazioni versate al momento della domanda di riduzione, in particolare le prestazioni seguenti:

- AVS e AI (ad eccezione degli assegni per grandi invalidi)
- assicurazione contro gli infortuni
- assicurazione militare
- assicurazioni sociali svizzere ed estere
- indennità giornaliere da assicurazioni volontarie, se queste sono state finanziate per almeno la metà dal datore di lavoro
- da istituti di previdenza

Se in seguito a divorzio si procede alla suddivisione di una rendita d'invalidità o di vecchiaia, la quota di rendita che è stata assegnata al coniuge divorziato avente diritto viene computata nel calcolo del sovraindennizzo della persona assicurata.

Viene inoltre computato il reddito da attività lucrativa o il reddito sostitutivo ulteriormente conseguito o presumibilmente conseguibile da parte d'invalidi fino a un grado d'invalidità del 70%.

Le prestazioni d'invalidità versate nell'ambito della prosecuzione provvisoria dell'assicurazione e del mantenimento del diritto alle prestazioni di cui all'articolo 26a LPP possono essere ridotte, se tale riduzione è compensata da un corrispondente reddito supplementativo.

36.4 Le prestazioni per i superstiti alla vedova o al vedovo o partner registrato superstiti e agli orfani vengono conteggiate insieme.

36.5 Le liquidazioni o i versamenti in capitale una tantum vengono convertiti in rendite di pari valore dal punto di vista attuariale.

36.6 Qualora le circostanze subissero notevoli modifiche, la fondazione potrà verificare in qualsiasi momento i requisiti e la portata del diritto nonché l'importo del pagamento (coordinamento), adeguando le proprie prestazioni.

36.7 La fondazione subentra, verso terzi responsabili dell'evento assicurato, al momento dell'evento e fino all'ammontare delle prestazioni LPP, nei diritti della persona assicurata, dei suoi superstiti o di ulteriori beneficiari ai sensi del presente regolamento. I dettagli sono regolati nell'articolo 27 segg. OPP 2. Ogni pretesa verso terzi responsabili eccedente tale surrogazione dev'essere ceduta alla fondazione. Se tale cessione non avviene, la fondazione può ridurre le sue prestazioni nella misura delle pretese di regresso non realizzate.

36.8 La fondazione può ridurre le sue prestazioni in misura corrispondente, se l'AVS/AI riduce, revoca o rifiuta una prestazione perché l'avente diritto ha causato il decesso o l'invalidità per colpa grave o se si oppone a un provvedimento d'integrazione prescritto dall'AI. Inoltre, la fondazione non deve compensare la riduzione di altre prestazioni, in particolare quelle dell'assicurazione infortuni o militare in seguito a indebitamento o al raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento.

36.9 Se la competenza di un istituto di previdenza non è definita, l'obbligo di anticipare le prestazioni ricade sull'ultimo istituto di previdenza al quale la persona assicurata è stata affiliata secondo gli articoli 22 e 26, entrambi cpv. 4 LPP. Una volta accertato l'istituto di previdenza obbligato a erogare le prestazioni, l'istituto con obbligo di anticipo può esercitare un'azione di regresso nei confronti di esso. L'obbligo di prestazione anticipata si limita alle prestazioni minime LPP.

36.10 Eventuali prestazioni percepite illecitamente possono essere richieste in rimborso. Il diritto al rimborso cade in prescrizione decorsi tre anni dal momento in cui l'istituto previdenziale ne è venuto a conoscenza, ma al più tardi cinque anni dopo l'erogazione della prestazione. Se il diritto al rimborso è fondato su un reato per il quale il diritto penale stabilisce una prescrizione più lunga, si applica quest'ultima.

In buona fede e in condizioni di gravi difficoltà il Consiglio di fondazione può rinunciare alla richiesta di rimborso.

37. CESSIONE, COSTITUZIONE IN PEGNO E COMPENSAZIONE

37.1 Il diritto alle prestazioni non può essere ceduto a terzi né costituito in pegno prima dell'esigibilità, salvo quanto disposto dalla cifra 35.

37.2 I pagamenti delle rendite e le prestazioni successive possono essere compensati con gli anticipi delle prestazioni del datore di lavoro, se la compensabilità tra datore di lavoro e persona assicurata viene stabilita per iscritto.

38. ADEGUAMENTO AL RINCARO DELLE RENDITE IN CORSO

38.1 Il Consiglio di fondazione valuta periodicamente un eventuale adeguamento al rincaro delle rendite in corso, tenendo conto dei mezzi finanziari del rispettivo istituto di previdenza Rendite 1 e 2. Per le rendite in corso gestite all'interno di un solo istituto di previdenza, l'esame viene svolto dalla commissione di previdenza.

38.2 Le rendite LPP d'invalidità e per i superstiti di durata superiore a tre anni vengono adeguate all'evoluzione dei prezzi fino al raggiungimento dell'età di riferimento, conformemente a quanto disposto dal Consiglio federale. L'adeguamento delle prestazioni LPP oltre l'età di riferimento è regolamentato dal Consiglio di fondazione secondo i mezzi disponibili a tale scopo. In ogni caso, l'adeguamento al rincaro è considerato come già eseguito nel caso e per il tempo in cui le prestazioni previste dal presente regolamento superano quelle della LPP.

38.3 La fondazione spiega nel suo conto annuale o in un rendiconto annuale le decisioni in merito alla cifra 38.1.

39. DISPOSIZIONI COMUNI

39.1 Il versamento delle rendite avviene in rate mensili.

39.2 Se il diritto alla rendita cessa, questa viene pagata interamente per il mese in corso.

39.3 Le prestazioni in capitale maturano se la fondazione viene a conoscenza della persona avente diritto/delle persone aventi diritto nonché dell'indirizzo di pagamento. Se la fondazione non versa la prestazione in capitale maturata entro 30 giorni dopo avere ricevuto i dati e la documentazione necessari, a partire dal termine di tale scadenza deve pagare un interesse di mora.

39.4 L'interesse di mora sulle prestazioni di rendita e in capitale (fatta riserva per la cifra 30.2) corrisponde al tasso d'interesse minimo LPP.

39.5 Al posto di una rendita viene corrisposto un versamento in capitale equivalente (capitalizzazione della rendita) se la rendita di vecchiaia o d'invalidità risulta inferiore del 10%, la rendita per il coniuge/partner inferiore del 6% e la rendita per figli inferiore del 2% rispetto alla rendita minima di vecchiaia AVS.

39.6 I diritti a beneficiare delle rendite maturate non cadono in prescrizione. I crediti su prestazioni e contributi periodici si prescrivono in cinque anni, altri in dieci anni. Trovano applicazione gli articoli 129-142 CO.

39.7 La fondazione adempie ai propri obblighi (pagamento delle prestazioni di previdenza) mediante versamento su un conto corrente bancario in Svizzera o all'estero. Luogo di adempimento è il domicilio svizzero dell'avente diritto. In mancanza di questo, il luogo di adempimento è la sede della fondazione. Viene fatta riserva per eventuali regolamenti di diverso tenore basati su accordi internazionali.

40. LACUNE NEL REGOLAMENTO, CONTROVERSIE

40.1 Fa fede la versione del regolamento in lingua tedesca.

40.2 In tutti i singoli casi per i quali il presente regolamento non preveda disposizioni specifiche, il Consiglio di fondazione adotta una regolamentazione conforme alle finalità della fondazione e alle norme di legge.

40.3 Eventuali controversie sull'interpretazione o sull'applicazione del presente regolamento sono risolte dal tribunale competente. Foro competente è la sede svizzera della fondazione o il domicilio del convenuto o la sede dell'impresa presso la quale la persona assicurata è stata assunta.

41. PRIORITÀ DELLA LPP, GARANZIA

41.1 Le norme della LPP prevalgono sulle disposizioni del presente regolamento. Se tuttavia la fondazione poteva ritenere in buona fede che una delle sue disposizioni regolamentari fosse conforme alla legge, la legge non è applicabile retroattivamente.

42. LIQUIDAZIONE, RISOLUZIONE DI UNA CONVENZIONE DI ADESIONE

42.1 Qualora un datore di lavoro affiliato interrompa del tutto o in parte la sua attività, il datore di lavoro stesso o la commissione di previdenza sono tenuti a darne tempestivamente comunicazione alla fondazione.

42.2 I presupposti e le modalità di esecuzione della liquidazione parziale a ciò conseguente sono oggetto di un separato regolamento per la liquidazione parziale.

42.3 Se nel contratto di affiliazione non è regolato altrimenti, lo scioglimento del contratto di affiliazione riguarda tutte le persone attive e aventi diritto a una rendita (incluse quelle incapaci al lavoro).

42.4 Se la convenzione di adesione viene risolta, la fondazione decide quando l'intero patrimonio di previdenza o parti di esso vengono messi a disposizione come liquidità su un conto corrente. Il patrimonio di previdenza della cassa di previdenza corrisponde alla liquidità presente sul conto corrente. Una corresponsione di interessi dovuta nei confronti di un nuovo istituto di previdenza deve essere finanziata dall'intero patrimonio di previdenza della cassa di previdenza.

42.5 La risoluzione del contratto di affiliazione non è ammessa se gli averi di vecchiaia LPP non sono coperti (fatto salvo l'articolo 53f LPP).

43. ORGANI DELLA FONDAZIONE

43.1 Organo supremo della fondazione è il Consiglio di fondazione, designato secondo il vigente regolamento di nomina.

43.2 Ogni istituto di previdenza è assistito da una propria commissione di previdenza, che si compone in modo paritetico di rappresentanti del datore di lavoro e dei lavoratori dell'azienda interessata.

43.3 Il Consiglio di fondazione nomina una commissione d'investimento per l'assistenza e il controlling della gestione patrimoniale.

43.4 Il Consiglio di fondazione designa un ufficio di revisione, che esegue il controllo annuale della gestione, della contabilità e degli investimenti patrimoniali. L'ufficio di revisione presenta un rapporto scritto sugli esiti delle proprie verifiche.

43.5 Il Consiglio di fondazione dispone annualmente il controllo della fondazione da parte di un esperto di comprovata esperienza in materia di previdenza professionale.

43.6 Il Consiglio di fondazione emana un regolamento di organizzazione, nel quale sono descritte le attività e le competenze delle persone e degli organi responsabili della consulenza e dell'amministrazione all'interno della fondazione.

44. DIRETTORE, DIREZIONE OPERATIVA, ESERCIZIO

44.1 Le attività correnti sono svolte dal direttore sotto la vigilanza del Consiglio di fondazione. La direzione operativa si occupa dell'amministrazione tecnica e della contabilità della fondazione e fornisce supporto al direttore nello svolgimento delle sue mansioni.

44.2 Il conto annuale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. La rendicontazione avviene in conformità alle disposizioni di legge.

45. OBBLIGO D'INFORMAZIONE E DI NOTIFICA

45.1 Le persone aventi diritto sono tenute a informare la direzione operativa in modo veritiero, senza che venga fatta loro richiesta e senza indugi, sulle circostanze determinanti ai fini dell'assicurazione e delle rispettive prestazioni nonché su eventuali modifiche e a presentare la documentazione richiesta a proprie spese.

45.2 La fondazione informa annualmente le persone assicurate sui diritti alle prestazioni, sul salario annuo assicurato, sui contributi, sulla situazione del capitale di risparmio e dei conti di risparmio straordinari, sull'organizzazione e finanziamento della fondazione e sui membri del Consiglio di fondazione.

45.3 Su richiesta, le persone assicurate possono prendere visione del conto annuale e del rapporto annuale, nonché delle informazioni sui rendimenti del capitale, sull'andamento attuariale del rischio, sui costi amministrativi, sul calcolo della riserva matematica, sulla costituzione delle riserve e sul grado di copertura. Le persone assicurate hanno diritto di sottoporre al Consiglio di fondazione in qualunque momento, in forma orale o scritta, suggerimenti, proposte e richieste concernenti la fondazione.

46. OBBLIGO DI RISERVATEZZA

46.1 I membri del Consiglio di fondazione, della commissione di previdenza e le persone incaricate delle attività di amministrazione e controllo sono tenute alla massima riservatezza sulle informazioni delle quali vengono a conoscenza durante lo svolgimento delle loro attività per la fondazione. In particolare, tale obbligo si estende alle situazioni personali, contrattuali e finanziarie delle persone assicurate, dei loro familiari e del datore di lavoro.

46.2 L'obbligo di riservatezza permane anche dopo l'abbandono dell'incarico o la conclusione dell'attività.

47. EQUILIBRIO FINANZIARIO, MISURE DI RISANAMENTO

47.1 Qualora una verifica attuariale evidenzi un disavanzo e non sia prevedibile alcun miglioramento della situazione a breve termine, l'equilibrio finanziario della fondazione e dell'istituto di previdenza dev'essere ripristinato mediante una serie di adeguati provvedimenti (riduzioni delle prestazioni o aumenti dei contributi).

47.2 La sottocopertura è ammessa per un limitato periodo di tempo, a condizione che la fondazione o l'istituto di previdenza adottino entro un termine adeguato appositi provvedimenti per eliminarla.

47.3 In caso di sottocopertura della fondazione, il Consiglio di fondazione è tenuto a darne notizia all'autorità di vigilanza, agli assicurati, ai beneficiari di rendita e ai datori di lavoro, fornendo loro informazioni circa i provvedimenti adottati.

47.4 In caso di sottocopertura di un istituto di previdenza, la commissione di previdenza, in collaborazione con il Consiglio di fondazione, è tenuta a darne notizia alle persone assicurate, ai beneficiari di rendita (se sono affiliati all'istituto di previdenza) e al datore di lavoro, dando loro informazioni sui provvedimenti adottati.

In caso di sottocopertura dell'istituto di previdenza Rendite 1 o 2, l'obbligo di informazione è del Consiglio di fondazione.

47.5 La fondazione e gli istituti di previdenza devono eliminare autonomamente la sottocopertura; con provvedimenti che tengano conto del grado di sottocopertura, del profilo di rischio della fondazione e dell'istituto di previdenza. Di principio, entro i limiti consentiti dalla legge, è possibile adottare i seguenti provvedimenti. In particolare:

- contributi di risanamento di datore di lavoro e lavoratori. I contributi a carico del datore di lavoro devono essere di importo almeno pari a quelli complessivi dei lavoratori.
- contributi di risanamento a carico dei beneficiari di rendita
- riduzione anche a zero degli interessi corrisposti sui conti di risparmio, secondo il principio dell'imputazione o il superamento in senso negativo del tasso d'interesse minimo secondo l'articolo 65d cpv. 4 LPP
- versamenti di risanamento a carico del datore di lavoro o costituzione di una riserva di contributi del datore di lavoro con rinuncia all'utilizzazione
- riduzione di prestazioni future (spettanze)

I contributi di risanamento dei lavoratori non vengono considerati ai fini del calcolo dell'importo minimo ai sensi dell'articolo 17 LFLP. Per tutta la durata di una sottocopertura, in virtù della cifra 31.3 (importo minimo) il tasso d'interesse per il calcolo della prestazione d'uscita può essere ridotto al tasso con il quale vengono remunerati i capitali di risparmio.

47.6 Per le casse di previdenza con meno di dieci persone assicurate valgono misure di risanamento supplementari, se una sottocopertura aumenta in seguito a un sinistro (pensionamento o decesso). In tal caso, oltre alle disposizioni sopra menzionate vengono messe in pratica le misure di risanamento seguenti:

- a) L'importo di risanamento corrisponde alla differenza tra il 100% e il grado di copertura della cassa di previdenza in oggetto (per il 31 dicembre che precede il sinistro) moltiplicata per il valore finanziario delle prestazioni in caso di decesso o di vecchiaia.
- b) Il lavoratore e il datore di lavoro partecipano al risanamento, per cui la quota del datore di lavoro all'importo di risanamento è almeno pari alla metà.
- c) Durante la continuazione facoltativa dell'assicurazione ai sensi della cifra 9 la persona assicurata versa i contributi di risanamento del lavoratore.
- e) L'importo di risanamento del lavoratore viene compensato con una riduzione corrispondente delle prestazioni in caso di decesso o di vecchiaia. La riduzione è pari al 50% dell'importo secondo a). Le prestazioni LPP non vengono ridotte.
- e) Nel momento in cui matura il diritto alla prestazione, il datore di lavoro finanzia il 50% dell'importo di risanamento secondo a) nonché eventuali prestazioni LPP non decurtabili secondo c).

47.7 Se dopo la risoluzione del contratto di affiliazione dopo l'uscita di tutte le persone assicurate attive i beneficiari di rendita rimangono nella fondazione, per questi beneficiari di rendita il contratto di affiliazione (inclusi tutti i regolamenti nonché le future modifiche) continua a sussistere con tutti i diritti e doveri del datore di lavoro. In particolare, in caso di sottocopertura della fondazione il datore di lavoro è tenuto a versare eventuali contributi stabiliti dal Consiglio di fondazione per l'eliminazione della sottocopertura.

48. PROTEZIONE DEI DATI

48.1 La fondazione trasmette i dati relativi all'assicurazione dei suoi assicurati e beneficiari di rendita ad altri istituti di previdenza e assicurativi nella misura in cui ciò sia necessario al raggiungimento dello scopo della previdenza professionale. La fondazione può affidare previo accordo il trattamento dei dati a terzi sia in Svizzera sia all'estero, a condizione che le disposizioni di legge in materia di protezione dei dati garantiscano una protezione adeguata dei dati e che i terzi incaricati del trattamento siano soggetti all'obbligo di segretezza prescritto dalla legge o si impegnino a rispettarlo.

48.2 La fondazione è autorizzata a fornire al datore di lavoro i dati aggregati sui beneficiari. Da tali dati aggregati non deve essere possibile risalire in alcun modo a singoli assicurati o beneficiari di rendite.

48.3 Si applicano in particolare le disposizioni della LPP relative al trattamento di dati personali, alla consultazione degli atti, all'obbligo di segretezza, alla divulgazione dei dati e all'assistenza amministrativa. Inoltre, si applicano le disposizioni della Legge sulla protezione dei dati (LPD).

49. ENTRATA IN VIGORE, MODIFICHE

49.1 Il presente regolamento quadro entra in vigore il 1° gennaio 2025. Esso sostituisce tutti i precedenti regolamenti nonché eventuali aggiunte.

49.2 Il regolamento quadro può essere modificato in qualunque momento dal Consiglio di fondazione, nei limiti delle disposizioni di legge e dello scopo della fondazione. I diritti acquisiti dalle persone assicurate e dai beneficiari di rendita sono garantiti in ogni caso. Il Consiglio di fondazione inoltra per conoscenza alla competente autorità di vigilanza il regolamento quadro e le relative modifiche.

49.3 Nell'ambito del regolamento quadro, previa approvazione del Consiglio di fondazione e nel rispetto delle disposizioni della legge e dell'atto di costituzione, la commissione di previdenza può in qualunque momento modificare, integrare o abrogare il piano di previdenza, fermi restando i diritti acquisiti. Le decisioni della commissione di previdenza per la modifica del piano di previdenza con validità dal 1° gennaio dell'anno successivo devono pervenire alla direzione operativa entro il 15 novembre.

49.4 Le modifiche del piano di previdenza dovute a nuove disposizioni del regolamento quadro devono essere approvate dalla commissione di previdenza interessata.

50. DISPOSIZIONI TRANSITORIE

50.1 Le prestazioni maturate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento quadro continuano a essere corrisposte senza variazioni, con riserva di coordinamento delle prestazioni e della cifra 50.3.

Per le prestazioni per i superstiti di un beneficiario di rendita di vecchiaia, d'invalidità o d'invalidità parziale sono determinanti le disposizioni del regolamento e del piano di previdenza valide al momento del decesso. In caso di pensionamento sono determinanti anche le disposizioni valide al momento del pensionamento.

Per il calcolo di rendite d'invalidità e d'invalidità parziale sono determinanti il regolamento e il piano di previdenza validi al momento dell'insorgere dell'incapacità lavorativa che ha portato all'invalidità.

La valutazione dell'esistenza di un eventuale sovraindennizzo (coordinamento della prestazione) si svolge secondo il regolamento attualmente in vigore anche se il diritto alla prestazione è sorto prima della sua entrata in vigore. Per i diritti maturati dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, si applicano il presente regolamento e il piano di previdenza.

50.2 In caso di aumenti delle prestazioni derivanti dal precedente regolamento quadro, si applicano per analogia le disposizioni concernenti un possibile esame dello stato di salute e una possibile riserva di erogazione delle prestazioni valide al momento dell'affiliazione alla fondazione.

50.3 Se il diritto alle prestazioni d'invalidità si estingue a causa del raggiungimento dell'età di riferimento definita nel piano di previdenza al momento dell'insorgere dell'incapacità lavorativa, la persona assicurata può richiedere le prestazioni di vecchiaia. Per le donne per le quali l'età di riferimento definita nel piano di previdenza era di 64 anni al momento dell'insorgere dell'incapacità lavorativa, si applica la seguente disposizione transitoria per quanto riguarda la cessazione del diritto alle prestazioni d'invalidità in seguito al raggiungimento dell'età di riferimento: per le donne nate nel 1960 e prima, l'età di riferimento viene raggiunta il primo giorno del mese successivo al compimento del 64° anno di età. Per le donne nate tra il 1961 e il 1963 l'età di riferimento aumenta gradualmente di tre mesi. Per le donne nate nel 1964 e dopo l'età di riferimento viene raggiunta il primo giorno del mese successivo al compimento del 65° anno di età.

DEFINIZIONI

AI

Assicurazione federale per l'invalidità

Aliquota di conversione

È necessario operare una distinzione tra i concetti seguenti:

- 1) l'aliquota di conversione attuariale è un fattore con cui l'avere di vecchiaia viene convertito in una rendita. Il fattore è dipendente dall'età e dal sesso, dalle basi tecniche utilizzate (in particolare dall'aspettativa di vita e dalla percentuale delle persone coniugate) nonché dall'interesse tariffario.
- 2) l'aliquota di conversione ai sensi della LPP non si orienta ai principi attuariali, ma viene definita a livello politico. Formalmente si tratta di una decisione parlamentare che soggiace al referendum facoltativo

Assicurazione

Assicurazione nel quadro della previdenza professionale che copre i rischi di vecchiaia, decesso e invalidità



Avere di vecchiaia

Capitale di risparmio accumulato (o risparmiato) disponibile al momento del pensionamento

Avere di vecchiaia secondo LPP

Corrisponde all'avere minimo legale ai sensi dell'articolo 15 LPP ed è parte integrante del capitale di risparmio.

Beneficiari di rendite

Come beneficiari di rendite sono considerate le persone a decorrere dal diritto a una rendita secondo il regolamento della fondazione nonché secondo il piano di previdenza **determinante**, senza tenere conto se la prestazione viene decurtata o il pagamento è differito.

Beneficiari di una rendita d'invalidità o d'invalidità parziale

Persone che secondo il regolamento e il piano di previdenza hanno diritto a una rendita d'invalidità della fondazione, senza tenere conto se la prestazione viene decurtata o il pagamento è differito. L'inizio del caso di prestazione Invalidità coincide con l'inizio del diritto a una rendita AI

Beneficiari di una rendita di vecchiaia

Persone che secondo il regolamento e il piano di previdenza hanno diritto a una rendita di vecchiaia della fondazione, senza tenere conto se la prestazione viene decurtata o il pagamento è differito

Capitale/capitali di risparmio

Somma di tutti i contributi di risparmio, delle prestazioni di uscita/di libero passaggio versate provenienti da rapporti previdenziali precedenti nonché dei versamenti per il riscatto delle prestazioni regolamentari piene

Caso di prestazione

Nella previdenza professionale vi sono tre casi di prestazione: vecchiaia, decesso e invalidità

Cassa di previdenza

Il verificarsi di un rischio assicurato: invalidità, decesso o vecchiaia (= pensionamento)

Cassa di previdenza

Unità di previdenza e di fatturazione che viene istituita all'interno della fondazione per ogni datore di lavoro affiliato

Cerchia dei destinatari

Persone con diritto a prestazioni della fondazione (persone assicurate e beneficiari di rendite)

Cerchia delle persone assicurate

Tutti i lavoratori di un datore di lavoro affiliato alla fondazione

Commissione di previdenza

Commissione composta in modo paritetico di una cassa di previdenza (analogo al Consiglio di fondazione)

Consiglio di fondazione

Organo superiore della fondazione

Contributo di risparmio

Il contributo di risparmio serve per costituire il capitale di risparmio

Contributo supplementare

I contributi supplementari vengono utilizzati per finanziare i rischi di decesso, invalidità e longevità, i contributi ai fondi di sicurezza, le spese amministrative e gli altri costi nonché per le prestazioni ulteriormente definite secondo il piano di previdenza

Datore di lavoro (datrice di lavoro)

Azienda affiliata

Direzione operativa

Organo incaricato dal Consiglio di fondazione dell'esecuzione della previdenza professionale



Diritto alla rendita

Scaglionamento delle rendite secondo l'articolo 28 cpv. 2 LAI e l'articolo 24 cpv. 1 LPP

Età di pensionamento

Al raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento, le persone assicurate hanno diritto alle prestazioni di vecchiaia. L'età ordinaria di pensionamento è l'età di riferimento prevista dalla legge ai sensi della LPP. Il piano di previdenza del datore di lavoro affiliato può tuttavia prevedere un'età ordinaria di pensionamento diversa.

Età di riferimento

Età di riferimento ordinaria (legale) secondo la LPP

Fondazione

GEMINI Fondazione collettiva con sede a Svitto

Grado di occupazione

Indicazione del rapporto tra occupazione effettiva e possibile in percentuale

Importo totale

Dovuto dal datore di lavoro. Tutti i contributi di risparmio e supplementari da parte del datore di lavoro e del lavoratore

Lavoratore

Le lavoratrici e i lavoratori del datore di lavoro

Pensionamento

Pensionamento di vecchiaia, percepimento di una prestazione di vecchiaia

Persona assicurata (salario annuo)

Base per il calcolo delle prestazioni e dei contributi (secondo il piano di previdenza)

Persone assicurate

I lavoratori appartenenti alla cerchia di persone assicurate

Piano di previdenza

Disposizioni integrative e/o differenti rispetto al regolamento quadro, riferite in modo specifico a una cassa di previdenza. L'ammontare dei contributi e delle prestazioni, le definizioni del salario, l'età di pensionamento, le possibilità di riscatto ecc. sono definiti nel piano di previdenza

Prestazione di uscita

Prestazione di libero passaggio secondo la LFLP. Diritto di una persona assicurata che lascia la fondazione prima che si sia verificato un caso di prestazione

Previdenza di vecchiaia

Nel quadro della previdenza differita le prestazioni assicurate si limitano alle prestazioni di vecchiaia, prestazioni analogamente ai beneficiari di rendita di vecchiaia

Previdenza extra-obbligatoria

Prestazioni sovraobbligatorie o sotto-obbligatorie al di fuori delle prestazioni minime legali

Previdenza obbligatoria

Prestazioni minime secondo la Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP)

Previdenza sovraobbligatoria

Prestazioni che superano la previdenza obbligatoria, inclusa la previdenza obbligatoria (previdenza «più estesa» o «mantello»)

Salario annuo assicurato

Base per il calcolo delle prestazioni e dei contributi (secondo il piano di previdenza)

ABBREVIAZIONI

CC

Codice civile svizzero

CO

Diritto delle obbligazioni svizzero

CPC

Codice di procedura civile

FINMA

Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari

FMA

Autorità di sorveglianza sui mercati finanziari del Liechtenstein

LAI

Legge federale sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

LAINF

Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni

LAM

Legge federale sull'assicurazione militare

LAVS

Legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

LDIP

Legge federale sul diritto internazionale privato

LFLP

Legge federale sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

LPGA

Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali

LPP

Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

LUD

Legge federale sull'unione domestica registrata di coppie omosessuali

OLP

Ordinanza sul libero passaggio

OPP 2

Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità del 18 aprile 1984

PPA

Accesso alla proprietà d'abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale

ALIQUOTE DI CONVERSIONE DI CUI ALLA CIFRA 18.6

Aliquote di conversione determinanti per il calcolo della rendita di vecchiaia secondo la cifra 18.6 (rendita spettante al coniuge pari al 60%).

Aliquota di conversione uomini in % (per gli anni 2024-2026)

Età	2024
58	4,14
59	4,32
60	4,50
61	4,68
62	4,86
63	5,04
64	5,22
65	5,40
66	5,58
67	5,76
68	5,94
69	6,12
70	6,30

Aliquota di conversione donne in % (per gli anni 2024-2026)

Età	nate fino al 1960	nate nel 1961	nate nel 1962	nate nel 1961	nate a partire dal 1964
58	4,32	4,28	4,23	4,19	4,14
59	4,50	4,46	4,41	4,37	4,32
60	4,68	4,64	4,59	4,55	4,50
61	4,86	4,82	4,77	4,73	4,68
62	5,04	5,00	4,95	4,91	4,86
63	5,22	5,18	5,13	5,09	5,04
64	5,40	5,36	5,31	5,27	5,22
64¼	5,45	5,40	5,36	5,31	5,27
64½	5,49	5,45	5,40	5,36	5,31
64¾	5,54	5,49	5,45	5,40	5,36
65	5,58	5,54	5,49	5,45	5,40
66	5,76	5,72	5,67	5,63	5,58
67	5,94	5,90	5,85	5,81	5,76
68	6,12	6,08	6,03	5,99	5,94
69	6,30	6,26	6,21	6,17	6,12
70	6,48	6,44	6,39	6,35	6,30

L'aliquota di conversione obbligatoria secondo la LPP all'età di riferimento di 65 anni per gli uomini e di 64 anni per le donne è generalmente pari al 6,8% per l'aver di vecchiaia LPP. In caso di pensionamento anticipato o differito, le aliquote di conversione sopra riportate valgono anche per l'aver di vecchiaia LPP.

ALIQUOTE DI CONVERSIONE DI CUI ALLA CIFRA 18.8

Aliquote di conversione determinanti per il calcolo della rendita di vecchiaia secondo la cifra 18.8 (rendita spettante al coniuge pari al 100%).

Aliquota di conversione uomini in % (per gli anni 2024-2026)

Età	2024
58	3,14
59	3,32
60	3,50
61	3,68
62	3,86
63	4,04
64	4,22
65	4,40
66	4,58
67	4,76
68	4,94
69	5,12
70	5,30

Aliquota di conversione donne in % (per gli anni 2024-2026)

Età	nate fino al 1960	nate nel 1961	nate nel 1962	nate nel 1961	nate a partire dal 1964
58	3,32	3,28	3,23	3,19	3,14
59	3,50	3,46	3,41	3,37	3,32
60	3,68	3,64	3,59	3,55	3,50
61	3,86	3,82	3,77	3,73	3,68
62	4,04	4,00	3,95	3,91	3,86
63	4,22	4,18	4,13	4,09	4,04
64	4,40	4,36	4,31	4,27	4,22
64¼	4,45	4,40	4,36	4,31	4,27
64½	4,49	4,45	4,40	4,36	4,31
64¾	4,54	4,49	4,45	4,40	4,36
65	4,58	4,54	4,49	4,45	4,40
66	4,76	4,72	4,67	4,63	4,58
67	4,94	4,90	4,85	4,81	4,76
68	5,12	5,08	5,03	4,99	4,94
69	5,30	5,26	5,21	5,17	5,12
70	5,48	5,44	5,39	5,35	5,30

* L'aliquota di conversione obbligatoria secondo la LPP all'età di riferimento di 65 anni per gli uomini e di 64 anni per le donne è generalmente pari al 6,8% per l'aver di vecchiaia LPP. In caso di pensionamento anticipato o differito, le aliquote di conversione sopra riportate valgono anche per l'aver di vecchiaia LPP.

RISCATTO DELLA RENDITA TRANSITORIA AVS

Il versamento massimo possibile sul conto «riscatto della rendita transitoria AVS» corrisponde, all'età di pensionamento anticipato prescelta, all'importo in percentuale della rendita di vec-

chiaia massima AVS secondo la tabella, comunque a non più del rimanente potenziale di riscatto ridotto del capitale di risparmio già disponibile sul rispettivo conto.

Versamento massimo possibile sul conto «riscatto della rendita transitoria AVS»

Età al momento del riscatto	Capitale di risparmio massimo ammesso in % della rendita di vecchiaia AVS massima						
	Età di pensionamento anticipato prescelta						
	64	63	62	61	60	59	58
25	67,8	136,4	205,6	275,4	346,0	417,3	489,3
26	68,5	137,7	207,6	278,2	349,5	421,5	494,2
27	69,2	139,1	209,7	281,0	353,0	425,7	499,2
28	69,9	140,5	211,8	283,8	356,5	430,0	504,2
29	70,6	141,9	213,9	286,6	360,1	434,3	509,2
30	71,3	143,3	216,0	289,5	363,7	438,6	514,3
31	72,0	144,7	218,2	292,4	367,3	443,0	519,4
32	72,7	146,2	220,4	295,3	371,0	447,4	524,6
33	73,5	147,7	222,6	298,3	374,7	451,9	529,9
34	74,2	149,1	224,8	301,3	378,5	456,4	535,2
35	74,9	150,6	227,1	304,3	382,2	461,0	540,5
36	75,7	152,1	229,3	307,3	386,1	465,6	545,9
37	76,4	153,6	231,6	310,4	389,9	470,3	551,4
38	77,2	155,2	233,9	313,5	393,8	475,0	556,9
39	78,0	156,7	236,3	316,6	397,8	479,7	562,5
40	78,8	158,3	238,6	319,8	401,7	484,5	568,1
41	79,5	159,9	241,0	323,0	405,8	489,4	573,8
42	80,3	161,5	243,4	326,2	409,8	494,3	579,5
43	81,1	163,1	245,9	329,5	413,9	499,2	585,3
44	82,0	164,7	248,3	332,8	418,1	504,2	591,2
45	82,8	166,4	250,8	336,1	422,2	509,2	597,1
46	83,6	168,0	253,3	339,5	426,5	514,3	603,1
47	84,4	169,7	255,9	342,9	430,7	519,5	609,1
48	85,3	171,4	258,4	346,3	435,0	524,7	615,2
49	86,1	173,1	261,0	349,7	439,4	529,9	621,3
50	87,0	174,9	263,6	353,2	443,8	535,2	627,6
51	87,9	176,6	266,2	356,8	448,2	540,6	633,8
52	88,7	178,4	268,9	360,3	452,7	546,0	640,2
53	89,6	180,2	271,6	363,9	457,2	551,4	646,6
54	90,5	182,0	274,3	367,6	461,8	556,9	653,0
55	91,4	183,8	277,1	371,3	466,4	562,5	659,6
56	92,3	185,6	279,8	375,0	471,1	568,1	666,2
57	93,3	187,5	282,6	378,7	475,8	573,8	672,8
58	94,2	189,4	285,4	382,5	480,5	579,5	679,5
59	95,1	191,2	288,3	386,3	485,3	585,3	
60	96,1	193,2	291,2	390,2	490,2		
61	97,1	195,1	294,1	394,1			
62	98,0	197,0	297,0				
63	99,0	199,0					
64	100,0						

